

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

629^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 22 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

CONGEDI	<i>Pag.</i> 33923	altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 » (1773):
CORTE DEI CONTI		PRESIDENTE <i>Pag.</i> 33949
Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente	33924	BONAFINI 33945
DISEGNI DI LEGGE		PETRONE 33924
Annunzio di presentazione	33923	POËT 33937
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	33923	SECCHIA 33930
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	33923	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Presentazione	33930	Annunzio di interpellanze 33949
Presentazione di relazioni	33924	Annunzio di interpellanze trasformate in interrogazioni 33953
Seguito della discussione:		Annunzio di interrogazioni 33950
« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di		Per lo svolgimento di interrogazioni:
		PRESIDENTE 33949

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Asaro per giorni 7, Attaguile per giorni 3, Caron per giorni 3, Casano per giorni 3, Ceschi per giorni 3, Citante per giorni 3, Donati per giorni 7, Medici per giorni 3, Moneti per giorni 3, Montini per giorni 3, Pignatelli per giorni 3, Rosati per giorni 3, Samek Lodovici per giorni 1, Spagnolli per giorni 1 e Venturi per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici » (2241).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CRISCUOLI, PAFUNDI, SPASARI, INDELLI e ANGELINI Cesare. — « Modifica dell'articolo 196 del testo unico delle disposizioni concernenti

lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2239);

BASILE. — « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingua straniera in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2240).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GUARNIERI. — « Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei partecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966 » (2222), previo parere dell'8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 8ª (Agricoltura e foreste):

MILITERNI ed altri. — « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (1985), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno;

SCARPINO ed altri. — « Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria » (2199), previ pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Annuncio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), dal senatore Schiavone sul disegno di legge costituzionale: GAVA ed altri. — « Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » (2211);

a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Battista sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 » (1549-B).

Annuncio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per gli esercizi 1963-1964, secondo semestre 1964 e 1965 (*Doc.* 29).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica

sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 ».

È iscritto a parlare il senatore Petrone. Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia con la relazione di minoranza presentata dal senatore Gianquinto, sia con numerosi interventi già fatti da senatori della nostra parte, abbiamo già mosso una critica di fondo alle modifiche alla legge di pubblica sicurezza, quale ci viene presentata dal Governo ed abbiamo anche contrapposto al disegno di legge governativo il contenuto, l'indirizzo del disegno di legge che porta la firma del compagno Terracini ed altri.

Ora, chi volesse, appena appena, leggere con serenità, con il minimo di attenzione, il disegno di legge del Governo, che è al nostro esame, e chi volesse trarne una adeguata valutazione attraverso l'esame della motivazione che l'accompagna, non potrebbe giungere che ad una sola conclusione che, per quanto ovvia, qui giova ribadire con forza e mettere in chiara evidenza.

Il disegno di legge del Governo non rappresenta affatto la nuova legge di pubblica sicurezza quale l'opinione pubblica e gli ambienti democratici si attendevano; rappresenta invece un semplice, modesto aggiornamento della vecchia legge, che non solo continuerà a rimanere in vigore nella sua quasi completa interezza, ma finirà purtroppo col ricevere forza e prestigio proprio dal voto che in occasione dell'approvazione di questa legge esprimerà il Senato e il Parlamento della Repubblica italiana.

La cosa è indubbiamente amara e forse, per molti aspetti, anche molto triste ed è da chiedersi se veramente valga la pena di discutere su un disegno di legge che lascia quasi tutto inalterato nella sostanza e continua a puntellare, sotto molti aspetti, quel vecchio stato di polizia che non ha nulla a che vedere con lo stato democratico e antifascista voluto dalla nostra Costituzione repubblicana.

Dopo venti anni di lotta e mentre alla guida del Paese c'è un Governo di centro-sinistra, ben altro era da attendersi, ed essere giunti a questo modesto e insignificante risultato non può essere per nessuno motivo di vanto e di gloria e tanto meno motivo di propaganda, ma dovrebbe rappresentare solo serio motivo di doveroso ripensamento, che farebbe ancora in tempo a dare al nostro Paese una diversa e nuova legge di pubblica sicurezza che risponda, per indirizzi e contenuti, alla nuova e mutata coscienza del nostro popolo e ad una concezione moderna, degna del nostro stato democratico e repubblicano.

Chi volesse avere conferma, onorevoli colleghi, della fondatezza di quanto ho affermato, basterebbe che si soffermasse a riflettere sugli enormi poteri che si continuano a conferire ai prefetti, a cominciare da quelli previsti dal famigerato articolo 2 del testo unico del 1931, che viene nella sostanza riproposto nell'articolo 3 del disegno di legge governativo, anche se si cerca di camuffarlo facendolo apparire circondato da maggiori garanzie democratiche e costituzionali. Sono però garanzie del tutto formali e apparenti e in realtà ai prefetti, come nel passato, si conferiscono pieni poteri, dal momento che si stabilisce che i loro provvedimenti non sono neppure impugnabili davanti alla Magistratura ordinaria, il che avrebbe in certo qual modo potuto fornire quella reale possibilità di un più rapido e sollecito riconoscimento di eventuali violazioni dei principi costituzionali del nostro Paese. Si stabilisce perfino che trattasi di provvedimenti definitivi, così come espressamente li definisce il successivo articolo 6.

Del resto, onorevoli colleghi, se vogliamo renderci conto della modesta portata di questa legge, basta leggere quanto è detto nella stessa relazione. Quando in essa si parla di adeguamento ai principi sanciti dalla Costituzione a garanzia dei diritti di libertà, si usa la magniloquente espressione di « completo adeguamento ». Ma la realtà è ben diversa. Nella stessa relazione si finisce poi col riconoscere che, concretamente, il preteso e completo adeguamento ai prin-

pi costituzionali ad altro non si riduce che alla pura e semplice eliminazione di quelle norme già dichiarate incostituzionali da precedenti decisioni della Corte costituzionale.

Quindi, il minimo che si poteva fare, il minimo indispensabile è, potremo dire, una pura e semplice presa d'atto di quello che la Corte costituzionale aveva già fatto eliminando alcune norme, dichiarandole incostituzionali. Nè si è fatto di più sotto altri profili; è bene tenere presente — e lo dice la stessa relazione di maggioranza — che molta parte del vecchio testo unico era già stata in precedenza modificata e abrogata da precedenti leggi particolari e settoriali, come per esempio quelle riguardanti i minori, la protezione sul lavoro, la stampa, il confino di polizia, il meretricio eccetera. Tolta tutta questa parte, già disciplinata (e in maniera non certo per tutti soddisfacente) da leggi particolari, di ciò che era rimasto in piedi del vecchio e vigente testo unico di pubblica sicurezza ben poco o quasi niente si modifica.

Per darvi un'ampia e completa dimostrazione, onorevoli colleghi, dovrei qui esaminare l'attuale testo unico nella sua interezza e ad esso raffrontare una per una tutte le modifiche che si propongono. Ci vorrebbe tempo e io non voglio abusare della vostra cortese attenzione e della vostra benevola pazienza; mi limiterò perciò ad esaminare solo qualche settore e in particolare quello delle autorizzazioni e delle licenze di polizia che, a mio parere, è un settore di notevole importanza ed anche abbastanza qualificante per stabilire se la nuova legge garantisce o no, e fino a che punto, determinate libertà costituzionali.

Cominciamo perciò con l'autorizzazione; l'articolo 9 del vigente testo unico stabilisce: « Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga l'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che le autorità di pubblica sicurezza ritengano imporgli nel pubblico interesse ». Come è agevole notare, qui si sancisce il principio di un illimitato potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza che, anche fuori dalla legge, può di fatto limitare determinate libertà del cittadino in nome di un

preteso interesse pubblico, non accertabile neppure oggettivamente, non definito e perciò dipendente soltanto da una valutazione soggettiva e discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.

All'autorità di pubblica sicurezza viene di conseguenza attribuito un potere enorme che può dar luogo, come in effetti è avvenuto da venti anni a questa parte, a discriminazioni, abusi e soprusi. Una tale norma non è assolutamente conciliabile col diritto di piena libertà del cittadino ed ecco perchè il nostro disegno di legge, a firma del compagno Terracini ed altri, con l'articolo 3, ribadiva in maniera chiara e precisa (e su questo punto non ci dovrebbe essere nessun dubbio e nessun equivoco) che al fine di garantire ai cittadini la imparzialità della Pubblica amministrazione è vietato in qualsiasi circostanza, per qualsiasi fine e sotto qualsiasi forma impartire ordini, disposizioni, istruzioni che comportino una attività comunque contraria alla uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Una tale eguaglianza, onorevoli colleghi, può essere garantita solo dalla legge e non dal potere discrezionale dei prefetti e dei questori. Almeno su questo punto i compagni socialisti dovrebbero essere intransigenti e non accettare la riproposizione del citato articolo 9, che viene riproposto nella sua interezza nel disegno di legge governativo, con la piena ed integrale conferma dei poteri di polizia e con la sola modifica, che è in sostanza una aggravante ed un peggioramento, che determinate imposizioni possono essere impartite non più nel solo interesse pubblico, ma per motivi di incolumità e sicurezza pubblica, per motivi di sanità e persino per motivi di buon costume.

Come si vede il campo del potere discrezionale della polizia si è allargato: si è partiti dal semplice interesse pubblico previsto dall'attuale testo di pubblica sicurezza, fino a raggiungere sinanche il criterio del buon costume che, come è noto, è un concetto per sua natura elastico e mutevole con i tempi, mentre è particolarmente caro e drastico per i clericali del nostro Paese.

Quindi, con la modifica apportata all'articolo 9 si va indietro rispetto alla libertà del cittadino. Ciò è pienamente confermato anche dalle modifiche che si apportano ai successivi articoli 10 e 11 del vigente testo unico. Infatti, con la modifica dell'articolo 10 si stabilisce che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in casi di violazione di leggi, di regolamenti o di prescrizioni impartite a norma del precedente articolo 9. Cosicché basta una qualsiasi violazione, anche se lieve, anche se non dolosa, anche se occasionale perchè insorga immediatamente la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di sospendere o revocare. Ciò rappresenta un passo indietro rispetto al passato, un netto e grave peggioramento rispetto allo stesso vecchio testo che prevedeva, sì, la facoltà di revoca o di sospensione della concessa autorizzazione, ma la prevedeva solo per il caso di abuso e non di semplice violazione di legge. E l'abuso, onorevoli colleghi, non è una qualsiasi violazione di leggi o di regolamenti, ma una violazione implicitamente grave e non occasionale e soprattutto frutto di una scelta cosciente e volontaria; cioè necessariamente l'abuso presuppone e richiede il concetto di una violazione dolosa della legge o dell'autorizzazione.

Altro peggioramento infine si ha con le modifiche che si apportano all'articolo 11. Mentre con l'articolo 10 si disciplinano i casi della revoca o della sospensione, con l'articolo 11 invece si disciplinano i casi di diniego delle autorizzazioni di polizia. Per i casi di diniego obbligatorio non vi è alcuna modifica: viene completamente confermata cioè la prima parte dell'articolo 11, per cui non può avere autorizzazione di polizia chi ha riportato condanna per delitto non colposo superiore a tre anni e non ha ottenuto la riabilitazione e chi è sottoposto a sorveglianza speciale, a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Si modifica invece la seconda parte dell'articolo 11, laddove si disciplina la potestà del diniego facoltativo delle autorizzazioni di polizia. Ebbene, anche qui la mo-

difica è peggiorativa. Infatti, per il vigente articolo 11, le autorizzazioni possono essere negate solo per il caso di condanna per determinati reati tassativamente elencati nello stesso articolo, e precisamente per i delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persone, violenza e resistenza all'autorità. Con la modifica invece che si apporta da parte del Governo si ha facoltà di negare ogni autorizzazione per tutti indistintamente i reati (che non vengono più elencati tassativamente) ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad una condanna o pena superiore ad un anno di reclusione. Per di più, si continua a mantenere in piedi il requisito della buona condotta. È vero: si toglie all'interessato l'onere della prova (perchè i fascisti erano arrivati a questo, a dire all'interessato: devi fornirci la prova della buona condotta). Qui non si parla più di onere della prova a carico dell'interessato, ma anche se non se ne parla più, non si specifica né si definisce in che consista questa benedetta buona condotta, che, come è agevole intuire, può consistere in buona condotta civile, morale ed anche politica. Sono certo anzi che sarà proprio la buona condotta politica che riceverà un posto di particolare onore nelle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel futuro, come esattamente è avvenuto nel passato, basterà risultare comunista o semplicemente appartenente a movimenti e correnti democratiche o progressiste per vedersi negare qualsiasi autorizzazione, proprio per la mancanza di quel requisito della buona condotta che continua a mantenere in vigore l'attuale legge, dando all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà ed il potere di decidere se, in tutti i campi, in quello civile, in quello morale e in quello politico, vi sia o non il requisito della buona condotta.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, voi lo comprendete molto agevolmente, rappresenta non solo una violazione dei principi costituzionali, ma lascia aperta la via alla possibilità di discriminazioni, abusi e soprusi. Infatti, si annulla il fondamentale principio

di libertà e di eguaglianza che tutti i cittadini devono avere di fronte alla legge, libertà ed uguaglianza che possono essere garantite dalla legge e mai dal potere discrezionale della pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, con questa legge non si raggiunge la libertà neppure in caso di morte. Già il collega D'Angelosante credo lo abbia messo in evidenza. Con l'articolo 21 si conserva sinanche il potere al questore di vietare il funerale in forma solenne o di imporre determinate disposizioni e formalità, come se non si trattasse di una vergognosa disciplina e disposizione fascista, che non può essere mantenuta in vita in un Paese libero e democratico, data la sua assurdità logica e giuridica, e soprattutto data la sua assurdità morale e politica.

Io capisco che al tempo del fascismo si poteva anche avere paura di un funerale solenne, per esempio fatto in onore di Antonio Gramsci, che veniva allora sepolto con un feretro dietro il quale c'era la sola cognata e un agente di questura, appunto perchè era proibito partecipare ai funerali. Capisco che un tale funerale poteva suscitare una certa preoccupazione e un certo timore nel regime imperante; ma nella Repubblica democratica italiana conservare questa norma è veramente un illogico ed una assurdità.

Altra assurdità si raggiunge con l'articolo 25, allorchè ribadisce l'obbligo della iscrizione in appositi registri di polizia dei portieri e dei custodi di immobili. Trattasi, nella sostanza, di una schedatura che nel regime fascista poteva avere una sua logica, anche se odiosa. Spesso portieri e custodi, come si sa, erano spie del regime o costretti ad esserlo, e non a caso si era stabilita una norma che dava ai prefetti e ai questori la facoltà di iscrivere o non iscrivere. Infatti il testo unico vigente afferma che portieri e custodi devono ottenere l'iscrizione, il che vuol dire che la iscrizione può anche non essere ottenuta.

Adesso si cambia la formulazione e si dice che essi devono essere iscritti nel registro. È da presumere che non ci sia più la facoltà — almeno così interpreto io —

di negare l'iscrizione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 25 di questa legge si abolisce quindi il principio della facoltà del diniego della iscrizione in apposito registro. Appunto perchè obbligatoria, essa deve essere concessa su semplice richiesta dell'interessato. Ora io mi domando a che serve mantenere in vita l'obbligo della registrazione, quando gli organi di polizia non possono interferire sulla scelta dei portieri e dei custodi e sulla loro qualità. È un obbligo del tutto inutile, che denuncia però il permanere nel nostro Paese di una tenace concezione conservatrice, che cerca in tutti i modi e con tutti i mezzi di mantenere in vita vecchie e logore concezioni non più rispondenti alle mutate coscienze della nostra comunità nazionale.

E, sempre in tema di libertà costituzionali, non possiamo qui non ribadire con forza che, se si volesse veramente osservare il disposto dell'articolo 14 della Costituzione sulla inviolabilità del domicilio, non i dovrebbe far altro che abrogare l'articolo 41 del vigente testo unico. Invece, con l'articolo 23 di questa legge si continua a mantenere in vita il potere della polizia di operare perquisizioni, non solo domiciliari ma anche personali e perfino di notte, addirittura, in base a semplici sospetti dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute. È vero che si sancisce il criterio che i sospetti devono essere fondati e che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari anche di notte solo in caso di necessità ed urgenza. Ma quando l'ufficiale di polizia avrà operato una perquisizione domiciliare e personale, anche senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, dovrà certo scrivere un verbale, dovrà dare una motivazione, ma affermerà sicuramente che i suoi sospetti erano fondati e che secondo lui — e quindi sempre in base ad una interpretazione soggettiva dell'autorità di pubblica sicurezza — vi era anche necessità e urgenza e con ciò tutto si risolve nel migliore dei modi, a danno unicamente del principio della libertà del cittadino che vuole mantenere sa-

cro e inviolabile il diritto alla difesa del proprio domicilio.

Anche qui prevalente rimane l'apprezzamento puramente soggettivo dell'ufficiale di polizia.

Dai rilievi fin qui formulati appare chiaro ed evidente che alla base del disegno di legge governativo vi è in sostanza un criterio fondamentale: piena conservazione all'autorità di pubblica sicurezza di tutti i vecchi poteri, anche se attribuiti in qualche caso in maniera formalmente diversa. E ciò che colpisce di più è che tali poteri vengono conservati in tutte le materie già disciplinate dalla vecchia legge di pubblica sicurezza.

Si afferma nella relazione di maggioranza che si effettuerebbe la liberalizzazione di alcuni settori e attività; e non c'è dubbio che alcune modifiche vengono apportate al vecchio testo. Però ciò che rimane fermo è il criterio base, e cioè che per svolgere determinate attività occorre l'autorizzazione o la licenza di polizia. Voglio tralasciare, di proposito, tutta la parte riguardante le armi, che potrebbe anche trovare qualche valida motivazione per far ritenere giustificata la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza in questo campo. Non si comprende però come sia possibile giustificare la conservazione di una tale competenza in altri settori che sono di natura completamente diversa e nulla hanno a che vedere con esigenze di sicurezza pubblica.

Con l'articolo 26 si modificano gli articoli 68 e 71 nel senso che non c'è bisogno di licenza o autorizzazione per l'apertura dei circoli, ma si ribadisce che occorre la licenza del questore per adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico a rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, manifestazioni sportive o altri simili spettacoli e trattenimenti, per aprire o esercire scuole o sale pubbliche da ballo per gare automobilistiche, corse di cavalli e simili. Indubbiamente, si tratta di attività per le quali occorre una licenza, ma la competenza potrebbe essere demandata ai sindaci e il rilascio dovrebbe essere sottratto ad ogni valutazione discrezionale e subordinato solo all'accertamento di determinate condi-

zioni soggettive ed oggettive, chiaramente indicate dalla legge. Di qui la logica conseguenza che non occorrerebbe alcuna licenza quando le predette attività venissero promosse da enti, associazioni, comitati, circoli culturali e sportivi che non hanno scopi di lucro, oltre che da partiti, associazioni politiche, sindacali, cooperativistiche, assistenziali, culturali, sportive e religiose al fine di propaganda o di assistenza e beneficenza, così come l'articolo 47 del disegno di legge Terracini esattamente prevede.

Da sottolineare che il rilascio di licenze da parte dei sindaci sarebbe subordinato al parere conforme dei consigli comunali il che, in definitiva, sbarrerebbe la strada anche ad eventuali abusi personali da parte dei sindaci stessi. Ma, in materia di rappresentazioni teatrali o di arte varia, non è che si attribuisce ai questori la sola competenza del rilascio della licenza, come fatto puramente burocratico ed amministrativo; in realtà, gli si continua a conferire una serie di poteri discrezionali, compreso quello censorio, tanto è vero che col successivo articolo 29 si fa obbligo di depositare presso il questore un esemplare della produzione che si intende rappresentare, che deve essere esaminato e valutato prima di decidere sul rilascio della licenza.

Uguali pieni poteri si continuano a conferire ai questori col successivo articolo 31 per il rilascio di licenze per l'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori e — udite colleghi! — altre bevande non alcoliche. Cosicché, se in un circolo, in una associazione o in una sede di partito o sindacato si volesse attrezzare un piccolo spaccio, sia pure per comodità dei soli soci, per vendere e consumare non solo vino, liquori e birra, ma anche bevande non alcoliche come acque minerali, aranciate, coca-cola, gassose eccetera, occorre, in virtù di questo articolo, la licenza del questore.

E non finisce qui. Il questore, per i poteri che gli vengono conferiti con l'articolo 31 e col pretesto del rilascio della licenza, non solo può ficcare il naso, come abbia-

mo visto, anche nei circoli privati, con evidente violazione dell'articolo 18 della Costituzione, ma ha il potere di tenere sotto suo diretto controllo sale per biliardo e per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni e persino esercizi da rimessa, da noleggio e per riparazioni di autoveicoli, motoveicoli e simili. Anche un'officina meccanica, per poter svolgere la sua attività, ha bisogno, come vedete, della licenza del questore!

E non finisce qui la serie di categorie di cittadini che per svolgere una determinata attività devono ottenere la licenza del questore, il che vuol dire soggiacere al suo potere. Senza licenza del questore non possono affittarsi camere o appartamenti mobiliati o dare alloggio per motivi di lucro. Senza l'iscrizione in apposito registro presso la locale autorità di pubblica sicurezza e senza il rilascio del certificato dell'avvenuta iscrizione, che quindi può anche non essere rilasciato, non si può esercitare l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque di riproduzione meccanica e chimica in molteplici esemplari. Ciò si sancisce con l'articolo 42 che modifica l'articolo 111 del vigente testo unico. Per l'articolo 44, che modifica l'articolo 113 del citato testo unico, non si possono affiggere o diffondere in luogo pubblico o aperto al pubblico e financo esposto al pubblico scritti o disegni, ovvero fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o collocare iscrizioni anche se lapidarie senza depositare almeno 12 ore prima in Questura due copie degli scritti o disegni o comunque del testo delle comunicazioni e delle iscrizioni, e tutto ciò con buona pace dell'articolo 21 della Costituzione che stabilisce il diritto dei cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Si conserva l'obbligo della licenza del questore per l'apertura e la conduzione di qualsiasi agenzia di affari, comprese quelle per il disbrigo di pratiche o per l'acquisizione di documenti per conto terzi ed occorre ugualmente la licenza del questore per le guide, gli interpreti, i corrieri, gli assistenti turistici, le guide e i portatori alpi-

ni, i maestri di sci e persino per gli aspiranti maestri di sci, così come stabilisce con l'articolo 47 il disegno di legge governativo. Va infine osservato che financo per l'esercizio del mestiere ambulante di venditore di scritti e disegni è prescritto l'obbligo della iscrizione in apposito registro della Questura, e senza il rilascio di un documento comprovante l'avvenuta iscrizione in tale registro non può essere esercitato il mestiere di cantante (non si può nemmeno più cantare per le strade!), di suonatore, di facchino, di cocchiere, di conduttore di autoveicoli di piazza, di accompagnatore d'albergo, di guardamacchine e barcaiolo.

Come vedete, onorevoli colleghi, sono ben poche le attività umane che restano fuori dalla sfera del controllo diretto o indiretto dell'autorità di pubblica sicurezza. Dal cantante al barcaiolo, dal portiere al venditore ambulante di scritti e disegni, dal tipografo al riparatore di autoveicoli, dal suonatore di flauto o di chitarra all'albergatore o affittacamere, dal venditore di bevande alcoliche a quello di bevande non alcoliche, dagli ambienti pubblici o esposti al pubblico agli ambienti privati o associazioni, tutti, chi più chi meno, finiscono per effetto di questa legge col rimanere sotto l'egida dell'autorità di pubblica sicurezza, che resta più che mai viva e vitale, e potremmo dire presente e possente dovunque, in cielo, in terra e in ogni luogo.

Onorevoli colleghi, tutto ciò è in netto contrasto con lo spirito e con le norme della Costituzione italiana. Quando si parla di maggiore liberalizzazione, così come si afferma nella relazione di maggioranza, non è possibile limitarsi ad alcune piccole, secondarie e marginali modifiche, come per esempio la eliminazione del rapporto limite per la vendita di bevande alcoliche, o per la eliminazione di una determinata commissione, o per l'esenzione dell'obbligo della licenza per l'apertura di gabinetti ottici. Quando si parla di liberalizzazione bisogna andare al fondo del problema ed il problema di fondo è uno solo: varare una legge che assicuri la sicurezza pubblica, ma fuori di ogni concezione di stato di polizia e nel pieno rispetto e garanzia dei diritti di

libertà del cittadino sanciti dalla Costituzione. Questa è la strada maestra per fare dell'Italia un Paese civile, moderno e democratico. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Presentazione di disegni di legge

RUBINACCI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro senza portafoglio*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (2242).

A nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presento altresì il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, riguardante la denuncia delle superfici seminate a grano duro » (2243).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Rubinacci della presentazione dei predetti disegni di legge.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge nn. 566 e 1773. È iscritto a parlare il senatore Secchia. Ne ha facoltà.

SECCIA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve per due motivi essenziali, anzi ora ne posso aggiungere anche un terzo: non mi attendevo di parlare in questo momento.

Il primo dei motivi è che in questi giorni l'animo ed il pensiero di tutti noi sono rivolti ai gravi avvenimenti internazionali, e specialmente alla sfrenata corsa aggressiva dell'imperialismo americano, che mettono in pericolo la pace del mondo.

Già ieri l'altro, il mio compagno senatore Morvidi ha dimostrato la sua squisita sensibilità interrompendo e rinunciando al suo discorso per dare la possibilità ai senatori di richiedere al Governo immediata risposta alle pressanti interrogazioni sulle intenzioni del Governo stesso di fronte all'imminente, minaccioso pericolo di guerra ed anche oggi, per quanto i nostri lavori normali non debbano essere interrotti, nessuno di noi può sottrarsi alla impressione di una certa incongruenza, di una certa mancanza di senso della realtà, quando, mentre il mondo è sull'orlo dell'abisso, noi stiamo discutendo della riforma ospedaliera o dell'assicurazione delle automobili o ascoltiamo noi stessi discutere sul progetto di legge di pubblica sicurezza.

Si tratta, lo devo dire, di qualche cosa che è più forte di me; non riesco a sottrarmi a questa impressione (non mi viene un'altra parola) di ridicolo che vi è in tutto questo, non meno ridicolo dello spettacolo a cui assistiamo certi giorni quando parliamo ai banchi vuoti. Perché o noi crediamo che la situazione internazionale è veramente grave, che la pace è in pericolo, o non ci crediamo; ma almeno su questo punto mi sembra ci sia oggi un accordo generale: nessuno nega che il mondo si trovi sull'orlo del precipizio. E allora è chiaro che ognuno di noi pensa in questi momenti ad altre cose, e direi che abbiamo il dovere innanzitutto di preoccuparci di che cosa fare per portare un contributo, sia pure modesto, nel mobilitare tutte le forze amanti della pace, nel portare un contributo, sia pure modesto, nello scongiurare il pericolo che minaccia la collettività, nel fermare la mano all'aggressore, nell'arrestare la folle corsa verso l'abisso.

Il secondo motivo per cui cercherò di essere breve, seppure l'argomento merita o meriterebbe certamente di essere discusso con l'ampiezza e l'impegno necessari, è che io non intendo ripetere le argomentazioni che qui sono già state ampiamente portate da compagni e colleghi intervenuti prima di me con grande competenza, con quella conoscenza della materia che tutti noi in loro riconosciamo; proprio per questo io cre-

do di non dover ripetere, piuttosto male, ciò che altri ha detto bene. Tanto più che io non concordo molto con coloro che misurano l'importanza di una discussione dal numero e dalla lunghezza dei discorsi. E soprattutto perché non è che col parlare di più ci si convinca reciprocamente, specialmente in certe questioni come quella che stiamo discutendo, dove noi discutiamo con noi stessi, perché siamo praticamente i soli ad intervenire in questa discussione.

Non credo tuttavia superfluo, signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamare alla vostra attenzione due punti fondamentali introduttivi della relazione che accompagna il disegno di legge che il senatore Terracini ed altri di noi hanno avuto occasione di presentare tre anni orsono.

A vent'anni dall'abbattimento del fascismo, a diciotto dalla cacciata della monarchia e dalla proclamazione della Repubblica, proclamazione fatta per volontà di popolo, non è più tempo di adeguamenti parziali, ma urge una legge nuova e generale.

Il testo unico vigente venne posto a presidio di uno Stato eretto sulla radicale negazione della democrazia, dei diritti e delle libertà politiche, a presidio di un ordinamento fondato non sulla sovranità popolare, ma sulla dittatura, sulla gerarchia dall'alto e sul più intenso accentramento politico-amministrativo. Fuori dal codice civile, l'esercizio della più grande parte delle attività consentite al cittadino doveva dipendere dal consenso discrezionale dell'Esecutivo e, per esso, dal *placet* dell'autorità di pubblica sicurezza o del prefetto. Questi erano i cardini dell'ordine pubblico in regime monarchico e fascista.

Lo Stato repubblicano si fonda invece su principi radicalmente opposti, sull'effettiva sovranità popolare, sull'esercizio a tutti garantito della libertà politica e religiosa e dei diritti costituzionali; sul diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; sul diritto di libera manifestazione del pensiero, di stampa, di propaganda, di riunione, di circolazione, di sciopero, nonché sul decentramento, sulle autonomie locali, sulla

imparzialità della Pubblica amministrazione, sulla garanzia di conformità delle leggi ai dettati costituzionali e sulla responsabilità di ogni cittadino, sia privato sia investito di funzioni pubbliche.

È chiaro a tutti, onorevoli colleghi, che con tali premesse il testo unico vigente non poteva e non può essere adattato da parziali, seppure larghi mutamenti, all'attuale nostro ordinamento democratico repubblicano, ma deve essere, dovrebbe essere interamente sostituito.

Il nostro collega, il relatore senatore Ajroldi, ci informa nella sua impegnata relazione come in sede di Commissione, dopo lunga discussione, sia prevalsa la scelta non di proporre nel suo insieme una nuova legge di pubblica sicurezza, ma di introdurre in quella esistente quelle modifiche determinate dalla nuova struttura dello Stato. Cosicché, dopo vent'anni di ritardo (ed è già sintomatico — dice tutto — il fatto che si sia atteso vent'anni per modificare in parte l'attuale legge di pubblica sicurezza; ciò sta a dimostrare che non la si voleva modificare e che quanto meno quella legge fascista andava benissimo) dopo essere venuti meno per venti anni tutti i Governi, succedutisi in tale periodo, al giuramento prestato, alla parola solenne data al Parlamento e al Paese, non c'è Governo che non abbia annunciato tra i suoi impegni programmatici l'adeguamento delle leggi di pubblica sicurezza all'ordinamento democratico repubblicano dello Stato. Dopo venti anni di parole, di giuramenti mancati, di insincerità e di inganni si arriva oggi a presentare, a discutere non un testo sostitutivo ma il vecchio testo modificato e integrato.

Tale scelta, ci assicura il senatore Ajroldi, non comporta alcun detrimento alla sostanza, ma tutti noi sappiamo che la forma è sempre anche sostanza. Si tratta di un'antica discussione, da Aristotele a San Tommaso d'Aquino, a Hegel a Spinoza a Marx; la forma non soltanto è un'unità organica, ma anche la sua unità con la materia, con la sostanza è un'unità originaria ed è vana la ricerca di un principio unificatore ove forma e sostanza siano separate.

Ma dal momento che si è preferito scegliere la strada di modificare il vecchio testo invece di sostituirlo con uno nuovo, sembra a me che sarebbe stato necessario, anzi indispensabile, premettere al disegno di legge un'introduzione, almeno un preambolo che richiamasse i principi fondamentali della Costituzione e i diritti dei cittadini che l'autorità di pubblica sicurezza è chiamata a tutelare. Tanto meglio poi se quei principi e quei diritti fossero di volta in volta richiamati direttamente, sia pure con concise parole, nelle formulazioni degli articoli stessi della legge che ad essi si riferiscono. Depurare ogni articolo, depurare ogni formulazione da qualsiasi nota, precisazione, sfumatura politica, ridurre tutto ad un arido linguaggio, a frasi puramente tecniche, significa in realtà evirare, svigorire la sostanza, significa formulare degli articoli atti a tutti gli usi, a tutte le interpretazioni, validi in tutti i tempi e per tutti i regimi, atti a tutelare l'ordine pubblico in senso astratto, e cioè sia si tratti di uno Stato dittatoriale sia di uno Stato democratico.

La legge e le autorità di pubblica sicurezza sono invece chiamate a tutelare l'ordine del nostro Stato democratico e i diritti dei cittadini della Repubblica democratica fondata sul lavoro; le leggi e le autorità di pubblica sicurezza non possono e non devono assolutamente servire a sovvertire l'ordinamento esistente; non possono e non debbono servire a funzionari o ad ufficiali di qualsiasi grado per farsi ubbidire qualora essi attentassero o avessero attentato alla nostra Costituzione, alla Repubblica democratica fondata sul lavoro. Immaginiamo ad esempio che in una o più città del nostro Paese le autorità civili o militari, con uno di quei colpi che si usa chiamare colpi di Stato, si impadronissero con la violenza del potere, mediante l'arresto di tutti o di una parte dei Ministri o di autorità che sono alla testa degli organi costituzionali dello Stato e proclamassero, per il cosiddetto mantenimento dell'ordine pubblico, lo stato di emergenza. Sarebbero tenuti, gli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza e i militari, ad ubbidire agli ordini di chi si

facesse forte del potere usurpato con un colpo di mano per procedere all'arresto illegittimo dei cittadini e comunque per costringerli a restare impassibili, inerti, passivamente, volenti o nolenti impotenti, di fronte ai sovvertitori dell'ordinamento e delle leggi della Repubblica? Di fronte ad un avvenimento analogo a quello verificatosi in Grecia alcune settimane orsono, gli agenti di polizia e i militari comandati dell'arresto dei Ministri, di autorità dirigenti e militanti dei partiti, dell'occupazione di edifici pubblici di mantenere lo stato d'assedio ed eseguire con la violenza ordini illegali, leberticidi e delittuosi, dovrebbero sì o no ubbidire? Evidentemente no. Il giuramento prestato alla Costituzione, alle leggi dello Stato democratico e repubblicano e soprattutto la loro coscienza civica dovrebbe essere per ognuno di loro un imperativo categorico al rifiuto di obbedienza, anzi dovrebbe essere un imperativo per loro a dare man forte a tutti coloro che in quel momento si erigessero ad attivi difensori della Repubblica, della democrazia, del nostro Stato democratico fondato sul lavoro.

Ma come potrebbero essere in grado di far questo se le leggi stesse della nostra Repubblica, per il modo come sono formulate, non aiutano la formazione della coscienza civica di ogni cittadino e in primo luogo di coloro che sono chiamati a tutelare la difesa dell'ordinamento esistente?

Nel momento stesso in cui noi stiamo per approvare un nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza dobbiamo aver coscienza che stiamo ponendo uno dei pilastri portanti dell'ordinamento democratico e repubblicano, stabilendo su nuove basi i rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Orbene, in tutto il testo del disegno di legge non ricorre mai, mai una sola volta, la parola Repubblica, non ricorre mai la parola democrazia: sempre e soltanto si parla di Stato, senza aggettivazione, e sempre si parla di ordine pubblico senza mai precisare che si tratta dell'ordine pubblico della Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Si dirà che ciò è superfluo, ma non è superfluo, perchè non soltanto è stato già osservato da altri colleghi che mi hanno pre-

ceduto che se c'è una legge che più di ogni altra esige di essere formulata in termini chiari e precisi questa è proprio la legge di pubblica sicurezza, perchè essa stabilisce, fissa, regola i rapporti tra i cittadini e l'autorità, ma questa legge è chiara soltanto se le formulazioni stesse dicono a tutti i cittadini e alle autorità, al semplice lavoratore e ad ogni agente di pubblica sicurezza o milite dell'arma qual è lo Stato, qual è l'ordine che essi sono chiamati ad osservare o a tutelare.

Il carattere profondamente democratico della nostra Repubblica, delle nostre istituzioni deve balzare fuori in modo chiaro e inequivocabile anche dalle stesse formulazioni, anche dallo stesso linguaggio, anche dalle espressioni che si impiegano nel redigere le nostre leggi, specie una delle fondamentali, come quella che stiamo discutendo.

Nel testo da noi presentato, all'articolo 2 si dice esplicitamente che l'autorità di pubblica sicurezza dipende dal Governo della Repubblica. Così dice il testo presentato dalla nostra parte. Sottolineo il fatto che si parla del Governo della Repubblica e non, per caso, di un Governo che potrebbe essersi insediato contro la Repubblica. È stupefacente che questa nostra formulazione, con la quale si stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza dipende dal Governo della Repubblica e non da un Governo che potrebbe essersi insediato contro la Repubblica, non sia stata accettata. Sempre nel nostro testo si aggiunge: « nei limiti delle leggi e salvo quanto è stabilito negli ordinamenti regionali a statuto speciale ». È superfluo ogni commento. Tutti gli agenti, gli ufficiali, i militi della pubblica sicurezza e dei carabinieri, tutti i cittadini indistintamente devono sapere da chi dipende l'autorità di pubblica sicurezza; leggendo il testo stesso della legge devono sapere per prima cosa a chi essi debbono rivolgersi, a chi debbono prestare ascolto, a chi debbono obbedire. Devono sapere che il loro dovere non è quello di obbedire in ogni caso, ma che vi sono dei casi nei quali non devono obbedire.

Se fosse stato presente l'onorevole Taviani (ma posso rivolgermi anche ad altre autorità del Governo dello Stato presenti

in Aula) gli avrei detto che noi ci preoccupiamo anche di lui, della sua persona, perchè se dovesse accadere — e non accadrà — quello che è accaduto in Grecia, se cioè improvvisamente qualche colonnello al servizio di un aspirante dittatore venisse ad arrestare il nostro Ministro dell'interno, quel colonnello e i suoi subordinati dovrebbero sapere quale sarebbe il loro dovere: non ubbidire, anzi ribellarsi all'ordine, dare aiuto. Ma ciò che vale per i Ministri deve valere anche per il più semplice, per il più modesto cittadino della Repubblica, minacciato nella sua libertà, nei suoi diritti, nella sua vita.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza devono sapere che essi sono tenuti all'osservanza di ordini e disposizioni conformi ai limiti delle leggi dettate dalla nostra Costituzione e non a ordini e a disposizioni in contrasto o in offesa ai principi della Repubblica e ai dettami della Costituzione.

In occasione delle manifestazioni avvenute venerdì scorso a Roma, a Milano, in altre città, se non sono male informato, mi risulta che i reparti di polizia si sono comportati correttamente, come sempre dovrebbero comportarsi agenti e ufficiali responsabili di tutelare l'ordine, rispettando i diritti dei cittadini. Non è accaduto di conseguenza nessun incidente, come non sarebbero accaduti tante altre volte, se i cittadini che hanno diritto in base alla Costituzione di esprimere la loro volontà anche manifestando, non fossero stati turbati nella loro manifestazione, come non sono stati turbati in questa occasione.

Orbene, io mi permetto di pensare, onorevoli colleghi, che ciò è avvenuto per disposizioni superiori, del che mi compiaccio e credo che tutti ce ne compiacciamo. Ma non posso non chiedermi perchè in tanti altri casi ciò non avviene, ciò non è avvenuto.

Ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a chi devono ubbidire? Agli ordini che di volta in volta ad essi vengono impartiti o devono ubbidire in primo luogo e soprattutto al dettame della legge? Ecco perchè abbiamo il dovere di operare tutti per dare un'educazione civica, democratica e repubblicana a

tutti i cittadini indistintamente, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza compresi. Questo lo dobbiamo fare anche elaborando delle leggi che per le loro stesse formulazioni esprimano chiaramente il contenuto e lo spirito della nostra Costituzione, il contenuto e lo spirito della nostra democrazia, dicano chiaramente, specialmente a chi ha il dovere di assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti, che cosa può e che cosa deve fare, e ciò che non può e ciò che non deve fare. Ufficiali e agenti di polizia e di tutte le Forze armate devono sapere che essi sono a presidio della Repubblica e delle istituzioni democratiche, e non al servizio di un partito che, col voto o senza voto, monopolizzi il potere, e con tale monopolio tenda a dimostrare, con l'aiuto di leggi infide, equivoche o volutamente reticenti, che con la prepotenza tutto si può fare. La prepotenza può chiamarsi SIFAR, SID, CIA, può chiamarsi in tanti altri modi.

Gli ufficiali, i soldati, gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, graduati o no, devono sapere che essi commettono un delitto, violano la legge quando, con o senza violenza fisica, impongano ai cittadini disposizioni ed ordini che siano in contrasto con la Costituzione e con le leggi della Repubblica; devono altresì sapere che essi hanno il dovere di non ubbidire a ordini, da chiunque impartiti, che siano in contrasto con le leggi della Repubblica.

Che vale, onorevoli colleghi, affermare e sancire, come fa l'articolo 52 della Costituzione: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica »? Che vale ripetere ad ogni momento che le Forze armate sono il presidio della nostra Repubblica, se poi noi facciamo delle leggi di pubblica sicurezza che, quando non dicono il contrario, sono monche, equivoche, si prestano a qualsiasi interpretazione?

Noi abbiamo bisogno di avere delle leggi chiare che parlino all'intelligenza, che parlino al cuore di ogni cittadino, di ogni soldato, di ogni ufficiale, di ogni agente; che parlino in modo talmente chiaro da garantire che essi ubbidiranno sempre in difesa della Repubblica, in difesa della nostra Co-

stituzione, in difesa della democrazia, e che non ubbidiranno mai a danno della Repubblica e contro i nostri ordinamenti democratici e repubblicani. Le nostre Forze armate devono sentire soprattutto come dettame di coscienza, ma anche perchè sta scritto nelle nostre leggi, che esse sono veramente a presidio non di un qualsiasi Stato, ma dello Stato democratico e repubblicano, sono a presidio delle istituzioni democratiche del nostro Paese. Che vale sciacquarsi continuamente la bocca con parole solenni quali « il senso dello Stato », quando poi noi presentiamo delle leggi che, anzichè creare, distruggono o quanto meno non aiutano il cittadino a formarsi il senso dello Stato? Ha il senso dello Stato chi intanto sa che cosa è questo Stato, da che cosa esso è sorto, su che cosa poggiano le nostre istituzioni. E non si venga a dire che noi vogliamo sovvertire o anche soltanto politicizzare le Forze armate e le forze di polizia. Sono altri che le vogliono politicizzare e sovvertire: siete voi colleghi della maggioranza che le sovvertite quando presentate il disegno di legge governativo, quando mettete queste Forze armate al servizio di un partito o di un preteso Stato di diritto, al di fuori e al di sopra della Costituzione.

La funzione delle Forze armate e dell'autorità di pubblica sicurezza è di essere a presidio e a tutela dello Stato democratico —

l'aggettivo ci vuole — della Repubblica fondata sul lavoro, a tutela dei cittadini di questa Repubblica i quali, in base alla nostra Costituzione, devono altresì sapere quali sono i loro diritti e i loro doveri. Questi principi noi dobbiamo ribadire in ogni momento, nella scuola, nella vita e, in primo luogo, nelle leggi che noi elaboriamo; ed è su questi principi che devono basarsi i rapporti tra i cittadini e lo Stato, i rapporti tra i cittadini e le autorità. Non dobbiamo mai avere il timore di essere troppo chiari in proposito. Noi abbiamo troppi precedenti, e non soltanto in Spagna o in Grecia o in altri Continenti, ma anche in Italia. Il nostro Paese ha pagato troppo cara la mancanza di educazione civica dei cittadini e delle stesse Forze armate, ha pagato troppo cara l'ubbidienza non alle leggi dello Stato, non allo Statuto, ma l'ubbidienza cieca alla violenza, agli ordini illegali di coloro che avevano usurpato il potere, l'ubbidienza cieca agli arbitri e alle violenze della tirannide. Basterebbe ricordare la situazione in cui ci siamo trovati nel nostro Paese dopo l'8 settembre 1943 (non parlo dell'ottobre del 1922). A chi avrebbero dovuto ubbidire le autorità di pubblica sicurezza, gli ufficiali, gli agenti, i militi, i carabinieri e tutti i cittadini? Alle ordinanze del Governo Badoglio o a quelle dell'assurdo governo di Mussolini e della Repubblica di Salò?

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue S E C C H I A) . Ed è sintomatico ed estremamente sbalorditivo che da parte vostra si siano respinti gli articoli così chiaramente conformi ai dettami della nostra Costituzione, come quelli da noi presentati nel nostro disegno di legge, ossia gli articoli 3, 5, 6 e 7.

L'articolo 3 del nostro disegno di legge dice: « Al fine di garantire ai cittadini l'imparzialità della Pubblica amministrazione, è vietato in qualsiasi circostanza, per qualsiasi fine e sotto ogni forma, impartire ordini, disposizioni, istruzioni che compor-

no un'attività comunque contraria all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Ecco un principio della nostra Costituzione tradotto in un articolo della nostra legge. Perchè lo si respinge?

Leggo l'articolo 5: « È vietato schedare i cittadini in base alla fede religiosa, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni politiche, sindacali, cooperative, assistenziali e culturali: nonchè in base alle attività che essi svolgono appartenendo

alle predette organizzazioni o simpatizzando per esse ». È ancora uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione tradotto in un articolo di questa legge; perchè lo si respinge? Articolo 6: « È vietato a chiunque anche se investito di pubbliche funzioni, agli organi politici dello Stato nonchè agli organi della pubblica amministrazione, chiedere per qualsiasi finalità all'autorità di pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria, alle agenzie di investigazioni o agli investigatori privati, informazioni sulla fede religiosa o politica, nonchè sull'attività religiosa, politica, sindacale del cittadino.

Se le predette informazioni sono richieste non devono essere fornite. Se sono fornite nonostante il divieto, di esse non si deve tener conto.

È vietato all'autorità di pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria, alle agenzie di investigazioni e agli investigatori privati, fornire le informazioni di cui al primo comma, anche nelle denunce, nei rapporti, nelle testimonianze dell'autorità giudiziaria o amministrativa, nonchè alle autorità politiche e agli organi della pubblica amministrazione ».

Questi sono tutti principi della nostra Costituzione che vengono tradotti letteralmente, senza una parola in più o in meno, in articoli della legge di pubblica sicurezza, ma vengono tutti respinti; il che significa che per qualcuno in questa Aula la nostra Costituzione è soltanto un pezzo di carta, la si accetta come una enunciazione generica, ma quando si tratta di tradurla in articoli di legge, allora la si respinge! Il rifiuto di accogliere uno solo di questi articoli è la migliore conferma, anzi è la confessione piena — come potreste negarlo? — dell'esistenza dei servizi di segnalazione, di informazione, di schedatura di cittadini onesti, incensurati, ma registrati soltanto perchè professano fede religiosa o ideali o militano in un partito o associazioni politiche, sindacali, cooperative, culturali non gradite al gruppo di maggioranza della Democrazia cristiana che detiene le leve del potere; questa è una piena confessione, da parte vostra, della discriminazione, della persecuzione in atto nei riguardi di cittadini italia-

ni in base alle loro opinioni politiche e della proterva volontà di continuare tali discriminazioni e persecuzioni, perchè di questo si tratta. Molti di noi, della nostra parte politica, sono schedati da cinquanta anni, ma questo non ci fa nè caldo nè freddo, nè ci interessa conoscere se queste schedature si trovino presso il SIFAR, il Ministero dell'interno, o l'Ovra; questo non ci importa nulla, ma per gran parte di cittadini che devono trovare un impiego, un lavoro, una occupazione presso aziende pubbliche o private, quelle segnalazioni, quelle schedature, quelle informazioni che vanno da una caserma all'altra e dalle caserme spesso direttamente alle direzioni aziendali, non soltanto sono causa di una iscrizione qualsiasi, ma spesso determinano la non assunzione al lavoro, o il licenziamento e la disoccupazione.

Quante volte noi abbiamo portato qui a lei, onorevole Taviani, prove, documenti inoppugnabili, fotocopie sull'esistenza di questi servizi di informazione, di queste schedature? Lei sa benissimo che si tratta di documenti autentici anche se mai una sola volta abbiamo avuto la più scarna delle giustificazioni, nè vale la pena di portarne altri per provare ciò che tra l'altro nessuno nega.

L'onorevole Andreotti, ad un deputato che l'aveva interrogato sui licenziamenti avvenuti da parte del Ministero della difesa di dirigenti attivisti sindacali, ex partigiani, ex decorati, soltanto per la loro appartenenza a sindacati o a partiti di sinistra, ha risposto con parole che, per non usare altri termini, io definirei spiritose: « Non risulta che il Ministero abbia mai licenziato chicchessia per i motivi lamentati dagli interroganti », come se fosse il Ministero a licenziare direttamente. D'altra parte, noi abbiamo la fortuna di avere come Ministro dell'interno lei, onorevole Taviani; poco fa io ho affermato che quando noi presentiamo un certo progetto di legge ci preoccupiamo anche della sua incolumità, perchè se per caso un giorno un qualche colonnello, come è avvenuto in Grecia, volesse procedere al suo arresto, gli agenti comandati ad eseguirlo dovrebbero obbedire o no? Natural-

mente sostenevo che, nel caso di un colpo di Stato del genere, fatto contro la nostra Costituzione e contro la nostra Repubblica, non dovrebbero obbedire. Ma mentre ci preoccupiamo anche di lei, onorevole Ministro, ci preoccupiamo dei Ministri, degli uomini che stanno alla testa delle nostre istituzioni, dobbiamo preoccuparci anche di difendere tutti i cittadini, i quali hanno gli stessi diritti, dobbiamo preoccuparci di difendere i diritti e le libertà, la vita di ogni cittadino.

Come dicevo, abbiamo la fortuna di avere un Ministro dell'interno come l'onorevole Taviani il quale recentemente ha dichiarato qui e alla Camera di assumersi tutta intera la responsabilità di quanto è stato fatto dai servizi della Difesa nel periodo in cui egli ha retto quel dicastero. Ciò però equivale anche a dire che le schedature sono state fatte e che oggi l'onorevole Ministro, come Ministro dell'interno, continua a far schedare i cittadini che egli o le autorità subordinate ritengono appartenere a determinati partiti di sinistra.

Non sono trascorsi molti giorni da quando l'onorevole Tremelloni proclamava nell'altro ramo del Parlamento che la fiducia nelle istituzioni non viene scossa quando si scopre che qualche cosa nella macchina dello Stato ha funzionato male se nel medesimo tempo si ha la certezza che a quel difetto viene posto severo riparo. Ma quale fiducia possono mai avere i cittadini nelle nostre istituzioni quando vedono che noi elaboriamo delle leggi difettose, in stridente contrasto con i dettami della Costituzione, delle leggi che non parlano chiaro, che non affermano neppure il principio che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che sembrano fatte apposta per favorire, per continuare, per consolidare dei metodi, dei costumi, dei sistemi che erano, sì, in armonia col regime dittatoriale, ma che suonano offesa ai principi basilari della nostra Costituzione democratica e repubblicana e che, quanto meno, non aiutano tutti i cittadini, dai lavoratori, contadini, operai, intellettuali, agli agenti, ai militi, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai soldati e agli ufficiali delle Forze armate, a formarsi una profonda coscienza civica?

È con tale spirito che noi discutiamo questo disegno di legge e che presenteremo gli emendamenti che esso esige. È vero, abbiamo detto tante volte (e forse qualche volta ripetere giova) che nessuna legge scritta sulla carta è mai servita a garantire i diritti dei cittadini, a salvare le libertà dei cittadini, a salvare la democrazia se a presidio di questi diritti, a presidio della democrazia, a presidio della nostra Repubblica non stanno la coscienza e la fede democratica di chi sta in alto e di chi sta in basso, la coscienza e la fede democratica di tutto un popolo. Se questo è vero non è però meno vero che noi abbiamo tuttavia il dovere di elaborare delle leggi che corrispondano nella lettera e nello spirito ai dettami di quella Costituzione e di quella Resistenza spesso da tutti richiamate nelle celebrazioni, ma dimenticate quando si tratta di operare in modo conseguente per il consolidamento della Repubblica democratica, della libertà e della pace. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Poët. Ne ha facoltà.

P O È T . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la riforma della legislazione di pubblica sicurezza, in quanto provvedimento di ampia ispirazione e contenuto democratico, merita il nome di riforma di struttura e come tale si pone sul piano dei provvedimenti qualificanti la presente legislatura. Essa giunge al nostro esame a poca distanza di tempo dalle leggi sulla scuola materna e sull'adozione speciale, che pure hanno una caratterizzazione analoga e che, se definitivamente approvate, com'è auspicabile e come tutto lascia prevedere, dall'altro ramo del Parlamento, saranno ricordate come fatti determinanti della quarta legislatura repubblicana. E noi socialisti, come abbiamo dato il nostro apporto, fatto di persuasione e di senso di responsabilità, al varo dei due provvedimenti ora citati, così ci apprestiamo a gettare sulla bilancia il peso del nostro consenso anche per questa riforma, nella certezza che essa costituisce un passo decisivo sulla strada aspra ed anche tormentata del progres-

so civile del Paese, per la cui realizzazione il Partito socialista ha voluto assumere, in momenti difficili, gravi responsabilità di Governo.

Il problema della riforma delle leggi di pubblica sicurezza non è certamente nuovo. Il relatore, senatore Ajroldi, nella sua accurata e pregevole relazione, che ho letto con attenzione e che conserverò, anche perchè miniera di utili informazioni, fa la storia di tutti i tentativi riformisti dei Governi e delle opposizioni, che nelle precedenti legislature andarono falliti e ricorda anche che, salvo forse un solo caso, nessuno dei disegni di legge sulla materia riuscì a varcare la soglia delle Aule parlamentari.

Deve, dunque, essere espresso un vivo compiacimento al Governo di centro-sinistra per la volontà tesa alla soluzione di un problema che ormai si trascina da quasi vent'anni e che presenta aspetti di particolare gravità, non potendo sfuggire ad alcuno i pericoli insiti nel perdurare di una situazione aberrante dal punto di vista costituzionale, in un settore così delicato ed importante dell'ordinamento statale. È pure doveroso, o almeno dovrebbe esserlo, da parte di tutti, il riconoscimento che solo la presenza socialista al Governo poteva rendere possibile la riforma. Ciò è dimostrato dal fallimento, sopra ricordato, dei precedenti tentativi, avvenuti nel corso dei Governi centristi, i quali, in clima di guerra fredda e di radicalizzazione della lotta politica, erano logicamente portati alla conservazione della legislazione in atto di pubblica sicurezza, senza troppo curarsi delle sue origini autoritarie e delle esigenze del suo adeguamento alla lettera e soprattutto allo spirito della Carta costituzionale, sorta dalla tragedia della guerra e dalla lunga, sanguinosa lotta del popolo italiano per la riconquista della libertà.

Può darsi che questa legge non sia una legge perfetta e presti il fianco a critiche ed a rilievi; può anche darsi che essa non corrisponda in tutto e per tutto ai desideri ed alle istanze della nostra parte politica, e che sia suscettibile di ulteriori perfezionamenti nel tempo. Ma è innegabile che dopo due anni, ormai, di studi, di incontri, di elabora-

zioni, a livello di Governo, di Commissioni parlamentari, di costituzionalisti, di tecnici e di esperti, è stato possibile realizzare un testo di legge molto avanzato, vorrei dire il più avanzato possibile di fronte alla realtà della vita politica italiana e, quindi, al contesto politico in cui la riforma va collocata; un testo di cui non si può negare la portata profondamente innovatrice ed il contenuto largamente ispirato a principi civili e democratici, che lo pongono al livello delle più moderne legislazioni del settore; un testo, infine, che, prendendo le mosse dagli orientamenti della Corte costituzionale e della dottrina, segna un notevole adeguamento alla lettera e allo spirito della Carta fondamentale dello Stato, realizzando, in tal modo, una decisa inversione di rotta rispetto ai precedenti progetti di riforma governativi, molto distanti da tale lettera e da tale spirito.

L'inoppugnabile fondamento di quanto ora asserito trova ampio riconoscimento anche in settori democratici non favorevoli al Governo. Ricorderò per tutti il riconoscimento del professore Barile, anche se è circondato da riserve e da critiche che, a nostro giudizio, non trovano fondamento nel confronto con il dettato costituzionale e devono, comunque, cedere il passo ad un apprezzamento nettamente favorevole, ove si consideri la legge nel suo complesso.

Soltanto i colleghi comunisti si pongono in posizione di netto ed assoluto contrasto. La loro critica è così radicale e indiscriminata da denunciare, a prima vista, un'opposizione preconcepita, che sembra trovare soltanto spiegazione nel desiderio di gettare ombra di discredito sull'azione dei socialisti.

Lo stesso collega senatore Kuntze, per il quale nutro molta stima ed al quale do volentieri atto del particolare garbo che egli sa adottare nella polemica, ha creduto di cogliermi in contraddizione, rilevando che le conclusioni favorevoli espresse nel parere da me redatto, a nome della Commissione di giustizia, sarebbero in netto contrasto con i concetti enunciati all'inizio del parere stesso, laddove affermo, come continuo ad affermare, l'esigenza che una buona legge di

pubblica sicurezza — e tale ritengo la presente — deve necessariamente fissare limiti ai poteri dell'autorità, in modo che i diritti costituzionali dei cittadini non siano lesi dall'esercizio di tali poteri. Ciò, secondo il senatore Kuntze, non si riscontra nella legge, la quale non solo non opererebbe nel senso di limitare il potere discrezionale della polizia, ma anzi, in taluni casi, ne estenderebbe i poteri.

Da qui, sempre secondo il senatore Kuntze, la mia asserita contraddizione; da qui la condanna senza appello della legge, che sarebbe contenuta, volutamente, nell'alveo autoritario della legge di pubblica sicurezza fascista.

A parte lo strumentalismo di una siffatta posizione, volendo essere assolutamente obiettivo, penso che tale atteggiamento di aprioristica opposizione possa spiegarsi anche come una specie di errore ottico, nel senso che la vista di chi fa l'analisi della legge sia alterata da una sorta di occhiali deformanti, che modificano l'immagine. Intendo dire che il giudizio obiettivo della legge potrebbe essere distorto da una valutazione collegata con l'esperienza del passato.

Il ricordo ancora bruciante della dittatura fascista, che si servì dalla polizia come puntello del regime; l'esperienza del centrismo, che obbedì ad una logica conservatrice, sovente intemperante, talvolta reazionaria; la concezione ingenuamente utopistica, persistente in taluni ambienti della sinistra democratica, di una società in cui i tradizionali mezzi di governo e di amministrazione non hanno più ragion d'essere, sono tutti fattori che hanno alimentato la falsa opinione che una buona legge di pubblica sicurezza debba identificarsi nella vanificazione di ogni potere di polizia.

Altro invece è il problema. Nessuno può seriamente contestare che uno Stato democratico deve disporre di strumenti adatti a realizzare i fini di prevenzione che gli sono propri. Il punto sta, come ho avuto l'onore e l'occasione di riferire nel parere della Commissione giustizia, nell'imporre con la legge, al Potere esecutivo e ai suoi organi, il rispetto delle norme poste dalla Costituzione a difesa delle libertà individuali,

vincolando l'attività dell'autorità amministrativa o riducendone l'ambito di discrezionalità nei limiti richiesti dalla necessità e dall'urgenza di un suo pronto intervento.

È l'impostazione che discende dalla Carta costituzionale la quale, al tempo stesso in cui sanziona solennemente la libertà personale dei cittadini, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione, la libertà di stampa e di spettacolo, riconosce tuttavia la possibilità di limitazioni preventive anche ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza.

In altri termini, la legge di pubblica sicurezza ha da essere, sì, come fu detto, con un'espressione, per certo aspetto, paradossale, la legge della libertà dei cittadini, nel senso che è sul terreno della disciplina dei poteri di polizia che si misura il grado di democrazia di un ordinamento democratico; ma ciò non implica, ovviamente, che le norme di pubblica sicurezza non debbano incidere nella sfera delle libertà individuali, essendo fin troppo evidente che i fini di assicurare la pacifica convivenza sociale, garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, apprestare la necessaria tutela ai beni protetti dall'ordinamento giuridico, possono essere raggiunti soltanto mediante un sistema di ordini, vincoli, divieti, manovrabili dagli organi amministrativi, nei confronti dell'attività dei privati.

L'esigenza fondamentale e inderogabile che lo Stato democratico, ai fini dell'ordinata convivenza sociale e della sua stessa sopravvivenza, deve poter disporre dei mezzi necessari per esercitare il suo potere di prevenzione e repressione, sempre che tali mezzi siano conformi al preciso dettato costituzionale, ci conduce alla naturale osservazione che il disegno di legge comunista n. 566 si pone in una posizione ben diversa, pervaso com'è da una totale sfiducia nei confronti degli organi statali, traducendosi così, a nostro parere, in quella vanificazione dei poteri di polizia cui sopra accennavamo.

Passando all'analisi delle principali norme contenute nel disegno di legge, non è un mistero per nessuno che da parte nostra si è insistito sulla cancellazione della locuzione « ordine pubblico », ricorrente negli articoli

2 e 3 del disegno di legge. La motivazione di tale nostra richiesta è di ordine storico, in quanto, nel linguaggio politico, tale espressione ha, e non può non avere, un significato ambiguo, richiamando alla memoria i gravi abusi cui, nel periodo della dittatura, la pretesa tutela dell'ordine pubblico servì di pretesto. È per noi fuori di dubbio che la Costituzione, proprio per tali ordini di motivi storici e politici, ha ignorato l'espressione e l'ha sostituita con le altre: incolumità pubblica e sicurezza pubblica.

D'altra parte, però, non potevamo ignorare che la Corte costituzionale, con la nota sentenza del marzo 1962, ha precisato che, pur nel nostro regime democratico, l'ordine pubblico costituisce un bene collettivo, e lo ha definito come l'ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Tale concetto è esatto, però, a nostro parere, pleonastico nella sua applicazione alla sfera penalistica o punitiva, propria della legge in esame, perchè ogni reato costituisce, di per sé stesso, attentato all'ordine pubblico e cioè all'ordinamento giuridico, e trova nella legge comune la sua sanzione.

Ci pare tuttavia che, nell'insieme, la questione non abbia molto rilievo da un punto di vista giuridico e che, comunque, essa è stata risolta nel pieno rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

Strettamente connessa con quanto precede è l'analisi dell'articolo 3 del disegno di legge relativo all'ordinanza prefettizia, il quale modifica il famigerato articolo 2 dell'attuale testo unico, cioè la norma che, nella sua larghissima formulazione, favoriva ogni sorta di abusi, facendo del prefetto una specie di legislatore di comodo. Ciò giustificava, da parte nostra, la più larga diffidenza nei confronti dell'istituto dell'ordinanza prefettizia; esso ora è stato modificato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, sulle quali ci pare opportuno soffermarci un istante, data l'importanza della materia.

La Corte, con sua sentenza del 2 luglio 1956, ritenne non doversi affermare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del testo unico perchè — assumeva — questo veniva costantemente interpretato dalla più

recente giurisprudenza nel senso che la norma abilitava il prefetto ad emettere, nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, atti dal contenuto meramente amministrativo, limitati nel tempo e nell'ambito territoriale, e vincolati al presupposto dell'ordinamento giuridico. La stessa sentenza rilevò, però, che l'articolo 2, nella sua attuale formulazione, avrebbe potuto giustificare una diversa interpretazione e perciò, mentre da un lato fece salvo il riesame della questione, se — cito testualmente — si affermasero interpretazioni diverse, dall'altro lato auspicò che una nuova formulazione dell'articolo 2 valesse ad assicurare l'attuazione di alcuni canoni, derivanti principalmente dal carattere amministrativo dei provvedimenti di urgenza. Tali canoni furono espressamente indicati dalla Corte: efficacia limitata nel tempo, in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza, adeguate motivazioni, efficace pubblicazione, nei casi in cui il provvedimento non avesse carattere individuale, conformità del provvedimento alla norma della Costituzione e ai principi dell'ordinamento giuridico.

Dopo la pubblicazione della suddetta sentenza del 2 luglio 1956 della Corte costituzionale, i prefetti continuarono, però, ad emettere, in virtù dell'articolo 2 del testo unico, provvedimenti che incidevano nella sfera dei diritti costituzionalmente garantiti, e tale comportamento fu ritenuto legittimo dalla Corte di cassazione, con sentenza 16 luglio 1956. Già da allora si annunciava il contrasto tra le due massime Corti.

Intervenire, così, la successiva sentenza del 27 maggio 1961 della Corte costituzionale la quale, dopo aver precisato di essere stata indotta a riprendere in esame la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 2 dal fatto che, nel tempo trascorso dalla pubblicazione della precedente sentenza del luglio 1956, il testo legislativo era rimasto inalterato, mentre molti prefetti avevano continuato ad emettere provvedimenti tendenti ad avere carattere di permanenza, dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma, nei limiti in cui essa attribuiva ai prefetti il potere di ordinanza, senza il rispetto

dei principi dell'ordinamento giuridico costituzionale.

Stante quanto sopra, e osservato che i canoni stabiliti dalla Corte costituzionale, in ordine al potere di ordinanza prefettizia, sono stati ora letteralmente recepiti nel disegno di legge in esame, pare a noi innegabile che esso innovi profondamente nella materia ed adegui l'istituto alle precise indicazioni della Corte; e non sarà inopportuno ricordare che l'istituto dell'ordinanza necessitata d'urgenza trova accoglimento in ordinamenti insospettabili, dal punto di vista del rispetto dei valori delle libertà individuali, come ad esempio negli ordinamenti dei Paesi scandinavi.

Per quanto riguarda la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 13, ultimo capoverso, del disegno di legge, di disporre l'accompagnamento con la forza pubblica di persone invitate a comparire avanti ad essa e non presentatesi, noi non contestiamo che la norma possa suscitare qualche perplessità, dato che l'articolo 13 della Costituzione subordina l'adozione di misure restrittive della libertà personale a casi particolari di necessità e d'urgenza, che dovrebbero essere indicati tassativamente dalla legge ordinaria.

Ma, a parte la portata pratica, quasi irrilevante, della disposizione, in quanto essa è destinata a scattare soltanto dopo una reiterata e ingiustificata inottemperanza, da parte del cittadino, all'invito a comparire (il che, a nostro parere, dovrà o dovrebbe accadere assai di rado), ci pare fondata l'osservazione che è estremamente difficile, per non dire impossibile, configurare, in sede legislativa, le fattispecie concrete di necessità e di urgenza, che giustificano il potere dell'autorità di pubblica sicurezza, oggetto della norma.

A proposito dell'articolo 18 del disegno di legge, si pone la gravissima questione dell'uso delle armi da fuoco, da parte delle forze di pubblica sicurezza per lo scioglimento delle pubbliche manifestazioni. Si tratta di un problema grave che riguarda il primo bene garantito dall'ordinamento giuridico al cittadino, e cioè la sua vita e la sua integrità personale, e che ci richiama purtroppo alla

memoria la tragica sorte di tanti lavoratori, la catena di morti e di feriti che hanno, nei tempi passati, insanguinato le strade e le piazze d'Italia.

Ricordando tale triste passato, non possiamo non rilevare con compiacimento che solo i Governi di centro-sinistra hanno saputo troncare, con direttive uniformate ai principi del massimo rispetto della personalità dei cittadini, una tale barbara tradizione.

Noi socialisti avremmo certamente auspicato che la legge precludesse l'uso delle armi da fuoco per lo scioglimento delle pubbliche manifestazioni, ma abbiamo dovuto convenire che non esistono ancora le condizioni per una così radicale riforma, che pre-supporrebbe, tra l'altro, un rafforzamento notevolissimo delle sanzioni per i reati contro le forze di polizia, com'è in altri Paesi. D'altra parte, non è trascurabile il rilievo che è implicito nel nostro ordinamento, in forza del disposto dell'articolo 55 del codice penale, il principio secondo cui l'uso della forza va proporzionato alle esigenze e alla resistenza da vincere. Del che sono prova i processi che si sono svolti nei confronti di agenti di polizia, imputati di aver ecceduto nell'uso della forza.

Deve pure ritenersi che il problema ha perduto parzialmente rilievo politico dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 del codice di procedura penale, relativo all'autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia.

Non ci rimane quindi che auspicare, in prospettiva, una disciplina più liberale della materia, da realizzarsi attraverso una più completa maturazione della nostra coscienza civile e sociale.

L'articolo 43 affronta il tormentato problema della propaganda anticoncezionale. Sono note le vicende storiche che hanno dato luogo all'attuale formulazione dell'articolo 112 della legge di pubblica sicurezza, il quale vieta la messa in circolazione di figure, scritte e disegni divulganti i mezzi per impedire la procreazione. È pure ben noto, particolarmente negli ambienti socialisti, il processo instaurato contro l'onorevole

Giancarlo Matteotti, e l'esito del giudizio davanti alla Corte costituzionale, la quale, con una sentenza — ci sia consentito dire — non troppo perspicua per chiarezza e coerenza logico-giuridica, ritenne non in contrasto con la Costituzione quella norma e il corrispondente articolo 553 del codice penale.

È ovvia l'osservazione che la questione non può essere ridotta a materia di polizia, ma che invece essa deve restare nell'ambito dello studio e della meditazione da parte di scienziati, di teologi, di economisti. Al legislatore spetta soltanto decidere se ed in qual senso intervenire, e nella ipotesi affermativa, disporre soprattutto della sfera sanitaria, che meglio di ogni altra è suscettibile di disciplina, il resto dovendo lasciarsi ai sociologi e ai moralisti. In questo senso ha operato il Ministro della sanità, Mariotti, conferendo l'incarico, al Consiglio superiore della sanità, di studiare i metodi anticoncezionali e i problemi che ne derivano per la salute pubblica.

Il predetto Consiglio superiore, fra gli altri suggerimenti e proposte di carattere strettamente sanitario, contenuti nella recente deliberazione del 21 aprile 1967, ha espresso parere favorevole sull'abrogazione dell'articolo 553 del codice penale e sulle conseguenti necessità di modifica di tutte le altre norme di legge e di regolamento, che comunque riguardano il problema del controllo delle nascite, e ha ritenuto doversi proibire qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità e propaganda con fini di lucro, ad opera di chicchesia, sui mezzi anticoncezionali e sui prodotti e presidi destinati a tale uso, escluse ovviamente le informazioni riservate ai medici.

Ebbene, nel disegno di legge in esame, con una formulazione che va addirittura oltre il parere del Consiglio superiore della sanità, che peraltro è posteriore, si afferma, rovesciando il principio tuttora esistente, la piena liceità della propaganda anticoncezionale, con due eccezioni, che però non ne intaccano la sostanza, e cioè purchè detta propaganda non offenda il buon costume (il che peraltro costituisce un limite generale già recepito dalla legge e costituzional-

mente corretto) e non sia fatta a scopo di lucro. Questa seconda disposizione evidentemente è rivolta, nello spirito del legislatore, ad impedire un certo tipo di propaganda e di pubblicità commerciali. Sono escluse quindi, dal rigore della norma, sia le forme di propaganda riservata alla conoscenza ed alla informazione dei medici, sia gli scritti, gli articoli, i libri di carattere scientifico.

Contenuto entro questi precisi limiti, il divieto obbedisce a motivi di opportunità che possono essere opinabili, ma che non sono certamente lesivi della libertà primaria di espressione del pensiero.

Per quanto sopra, auspichiamo che l'esclusione di ogni divieto di propaganda nei riguardi dell'informazione medica e degli scritti scientifici sia messa bene in evidenza nella formulazione dell'articolo. Se ciò non fosse possibile, ci auguriamo che almeno dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e del relatore emerga chiaramente il fine circoscritto del limite dipendente dal fine di lucro, allo scopo di escludere interpretazioni estensive e non certo conformi allo spirito della legge. E su ciò ci permettiamo di richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi.

L'articolo 58 conserva l'istituto del fermo di polizia, disciplinandolo in modo profondamente innovativo. Sono, infatti, dettate numerose cautele per evitare possibilità di abusi, assoggettando gli atti della polizia all'immediata convalida dell'autorità giudiziaria e ancorando il potere di fermo ad ipotesi specifiche, quali il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale...

G I A N Q U I N T O . Non è così, non equivochi!

P O È T . Lo leggeremo insieme! ...od una condotta che, in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, faccia fondatamente ritenere che si stia per commettere un delitto, o ancora un comportamento concretamente pericoloso, per la pubblica sicurezza o per l'incolumità pubblica, da parte di persone riconducibili —

ritorneremo su questa parola — nelle categorie indicate nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Pare a noi che non sia pertinente il richiamo all'articolo 13 della Costituzione per negare validità giuridica all'istituto in oggetto. Infatti l'articolo 58 del disegno di legge indica in modo concreto le condizioni oggettive che devono sussistere per legittimare e rendere improrogabile l'intervento della polizia. Si tratta, in realtà, o del caso di persone che, rifiutando di fornire indicazioni sulla propria identità personale, giustificano il sospetto di volersi sottrarre alla giustizia (ad esempio perchè colpiti da mandato di cattura o di carcerazione), oppure del caso di comportamenti concreti, oggettivamente pericolosi, contemplati dalla legge penale o da quella di pubblica sicurezza.

Nè si deve argomentare in senso contrario alla presente norma, ipotizzando casi estremamente improbabili di abusi, o anche solo di equivoci, da parte delle forze di pubblica sicurezza. Non possiamo trascurare, invece, la considerazione che la norma consente una proficua opera di prevenzione dei reati e di difesa dei cittadini da una azione criminale che si manifesta sempre più pericolosa, organizzata com'è in forme sempre più industriali o scientifiche — potrebbe affermarsi — come testimoniano i più recenti fatti di sangue, che hanno profondamente colpito e preoccupato la pubblica opinione.

Concludendo l'esame di questo articolo, prospettiamo all'attenzione del Governo e dei colleghi l'opportunità di sostituire, nel terzo comma dell'articolo, la parola « comprese » alla parola « riconducibili », essendo questa, a nostro parere, vaga ed inconcreta.

Ho voluto, di proposito, attenermi, nello esame della legge, a quelle parti che, più delle altre, hanno formato oggetto di studio, di ricerche ed anche di critiche, per dimostrare — come spero — che l'area delle perplessità effettive risulta, nella presente legge, così limitata da non diminuire l'importanza e la validità generale della riforma, che le poche zone d'ombra non possono certamente offuscare la luce di democrazia e

di civiltà che emana dalla legge, la quale è destinata ad allineare, nel settore, il nostro Paese a quelli di più antica ed avanzata democrazia. E chiarisco, non certo per spirito polemico, ma per obiettiva constatazione, che questi Paesi, ai quali ho inteso riferirmi, non sono certo quelli dell'Est europeo.

Tralascio, per motivi di brevità, di ricordare tutte le numerose parti della legge, che costituiscono, senza possibilità di contestazione da parte di alcuno, delle profonde innovazioni in senso liberale, e che adegueranno la nostra legislazione al livello di una moderna democrazia. Desidero tuttavia accennare che, in conformità alle nostre richieste, con l'articolo 44 del disegno di legge, è stata abrogata radicalmente, dalla Commissione di merito, la norma contenuta nell'articolo 113 del testo unico in materia di affissioni, già dichiarata incostituzionale con la nota sentenza della Corte competente. Mi permetto di ricordare che tale soppressione era stata pure da me, a titolo personale, auspicata nel parere esteso a nome della Commissione giustizia, e devo perciò dichiararmi al riguardo pienamente soddisfatto.

Desidero ancora ricordare, fra le norme incontestabili, quelle in materia di autorizzazioni di polizia, che prevedono l'esclusione del requisito della buona condotta generica (causa in passato di frequenti abusi) nonchè del requisito dell'alfabetismo, l'abrogazione dell'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza l'elenco degli operai assunti e del divieto di assumere operai sprovvisti di carta di identità. In materia di scioglimento delle riunioni politiche, ricordo la norma che circoscrive rigorosamente tale facoltà ai casi in cui avvengono disordini oppure siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità; l'abrogazione, nella stessa materia, dell'espressione « manifestazione sediziosa », estremamente elastica ed ambigua; la soppressione del divieto di spettacoli per ragioni di ordine pubblico, conservandosi soltanto quello per gli spettacoli contrari al buon costume; la prescrizione che la licenza per gli istituti di vigilanza e di investigazioni non consente limitazioni delle liber-

tà costituzionali; la prescrizione che lo stato di pericolo pubblico deve essere dichiarato dal Governo e non dal solo Ministro dell'interno, garantendosi, con ciò, l'immediato intervento delle Camere.

Al riguardo di tale ultima norma, affermiamo che è infondata l'eccezione d'incostituzionalità, da taluno sollevata, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, il quale rimette all'autorità di pubblica sicurezza l'adozione di provvedimenti nei casi eccezionali di necessità e di urgenza, tassativamente indicati dalla legge. È facile obiettare che, dal contesto di detto articolo 13 della Costituzione, si desume che esso ha riferimento a singoli casi e a singole persone, mentre non può essere invocato nel caso di pericolo pubblico che investe tutto o parte del territorio nazionale. Il disegno di legge rimette molto opportunamente, ed in senso migliorativo rispetto alla normativa attuale, la valutazione di tale circostanza al Governo e al controllo del Parlamento e non più soltanto al Ministro dell'interno.

Fa rilevare l'onorevole relatore che un terzo delle norme del testo unico del 1931 è stato o sarà abrogato e che un altro terzo sarà profondamente emendato in parte o in tutto. Basterebbe questa osservazione per dedurre l'assoluta infondatezza del rilievo circa la volontà del Governo di mantenere intatta, sostanzialmente, la struttura autoritaria della legge di pubblica sicurezza fascista; ma tale accusa è radicalmente contraddetta dallo spirito nuovo che pervade la legge, dal principio alla fine. Tutt'al più potrà criticarsi il metodo seguito di inserire delle norme radicalmente innovatrici in un vecchio tronco legislativo, con conseguenze che potrebbero essere pregiudizievoli alla chiarezza e all'interpretazione del testo, al che però possiamo facilmente obiettare che l'ultimo articolo del disegno di legge contempla la delega al Governo per riunire, in un nuovo testo unico, tutte le norme relative alla materia e ciò entro un anno dall'applicazione della legge, con facoltà di provvedere all'opportuno coordinamento.

Concludendo, vorrei sottolineare la necessità che al nuovo testo di pubblica sicurezza si adeguino, al più presto, anche le corre-

lative norme del codice penale, con l'abrogazione, in particolare, dell'articolo 533, già sopra richiamato; vorrei pure formulare l'auspicio che la presente legislatura possa approvare il nuovo codice del diritto processuale penale, così da armonizzarlo con un contesto generale legislativo della materia penale, che sia ispirato agli stessi principi e rivolto alle identiche finalità, in modo da eliminare tutti i motivi di contrasti e di contrapposizioni ancora persistenti.

Esprimiamo l'augurio, che è una certezza, che, con l'approvazione di questo nuovo testo, derivi alle forze di pubblica sicurezza maggior prestigio e maggiore autorità: non soltanto l'autorità formale, ma quella sostanziale, che è la sola valida e che giustamente compete a chi adempie ad un difficile, grave e meritorio servizio, nell'interesse della collettività. Speriamo, e siamo certi, che con la maturazione progressiva dello coscienza civile, morale e sociale, che sarà indubbiamente favorita anche dalla nuova legge, possa essere ricacciato definitivamente nel passato il ricordo del poliziotto nemico del popolo, nemico delle libertà.

Il popolo deve vedere, e vedrà, nella pubblica sicurezza, una forza posta a protezione e a difesa della sua vita e degli altri suoi beni, perchè, escluse nello spirito della legge tutte le possibilità di arbitri e di prevaricazioni, respinto il concetto della polizia quale strumento politico, quale *instrumentum regni*, operando le forze di polizia secondo la legge e nel rispetto di quella legge che esse hanno il compito di far osservare, si affermerà sempre più nitida, nei cittadini, la coscienza della somma utilità delle funzioni delle forze di polizia e del grande rispetto che esse meritano da parte dei cittadini stessi per i rischi e le difficoltà che esse devono quotidianamente affrontare.

E perciò, concludendo, mi sia consentito di rivolgere un caldo, affettuoso saluto ai figli del popolo che, in Alto Adige, in Sardegna, a Torino e in altre parti d'Italia, dovunque la criminalità organizzata ha assunto, in questi ultimi tempi e in episodi reccapriccianti, l'aspetto stesso della sfida alla società, operano in condizioni estremamente dif-

ficili e rischiose, lasciando sovente, sul terreno, dei morti, ai quali va l'espressione del nostro profondo cordoglio.

È necessario, come ha detto il Capo dello Stato, che tutti prendiamo coscienza di un problema che investe la corresponsabilità collettiva, ma è anche necessaria la massima cura nell'arruolamento e nell'istruzione delle forze di polizia. È necessaria l'attribuzione ad esse di mezzi moderni, che consentano di condurre la lotta contro i criminali non soltanto con la forza, ma con l'intelligenza e con gli aiuti che a questa forniscono la tecnica e la scienza.

Noi rendiamo omaggio allo spirito di sacrificio della polizia, affermiamo l'esigenza che il trattamento economico del personale di pubblica sicurezza non sia troppo inadeguato al rischio che esso quotidianamente corre; formuliamo l'augurio che la polizia possa, in futuro, affinare i suoi mezzi, assumere sempre maggior coscienza dei compiti ad essa affidati, fatto più di doveri che di diritti, e di essere parte integrante del popolo lavoratore, teso con tutte le sue forze alla conquista di un avvenire migliore di pace, di giustizia, di libertà. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo la disamina fatta dal collega e compagno Poët, rimane a me il compito di illustrare il significato politico dell'impegno assunto dal mio Gruppo nel seguire tutto il lavoro preparatorio che fu fatto per la presentazione da parte del Governo del presente disegno di legge e anche — perchè non dirlo? — di sottolineare il lavoro pesante effettuato dalle rappresentanze della maggioranza che dopo tre mesi hanno potuto presentare a questa alta Assemblea altri emendamenti alla legge.

Ma vorrei, perchè l'opinione pubblica meglio comprendesse le ragioni per le quali noi siamo favorevoli alle modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che fosse brevissimamente ricordato lo sforzo che il socialismo italiano ha fatto per almeno 70

anni, destinato particolarmente ad una educazione delle coscienze dei cittadini verso il binomio: libertà e socialismo.

Era quindi da questi presupposti, da queste radici ideali che siamo giunti a delle considerazioni storicamente valide: a ritenere cioè che nel momento attuale, da una educazione informativa e di propaganda degli ideali socialisti, era più necessario entrare di fatto nell'ambito della legge, con norme rispondenti a fatti ormai maturi nell'evoluzione sociale. In altre parole, quando il nostro partito portò nel programma la necessità di rivedere i concetti delle libertà di cui fino ad oggi il cittadino godeva in rapporto ai suoi diritti e doveri con la società, ritenne necessario che una maggioranza fermasse nella legge ciò che ormai era ed è maturo nelle coscienze dei cittadini italiani. Debbo anche dire che non fu facile perchè, se noi portavamo un processo evolutivo a certi concetti di libertà, dovemmo anche accettare, in sede tecnica, e quindi poi politica, altre preoccupazioni che venivano dagli alleati al Governo di centro-sinistra; dobbiamo anche dire che trovammo, nelle correnti politiche che valutavano l'equiparazione dei diritti e dei doveri del cittadino, manifeste espressioni di certe correnti moderate le quali, probabilmente, attraverso questi concetti, tendono più verso una vocazione di immobilismo che di revisione delle riforme necessarie per una evoluzione della società. Dicevo che su questo contesto le risultanze politiche alle quali siamo divenuti rispondono ad un problema che riguarda la società nel suo complesso e, attraverso i fenomeni della sua evoluzione, a fatti positivi e ad altri fatti negativi che caratterizzano il suo divenire. Dobbiamo anche tener conto che, al di fuori della maggioranza, esistono delle forze che, per vocazione, guardano a questo provvedimento di legge probabilmente con diversi intenti. Una maggiore libertà del cittadino, può rinverdire sopite nostalgie verso scomparsi regimi, valutando facilitato l'attacco alla Democrazia, ritenendola imbelli nella difesa.

Un'altra forza, nel contesto politico nazionale, ha proposto un disegno di legge che non abbiamo potuto confrontare, nel contesto degli articoli, in sede di Commissione,

ma abbiamo potuto comprendere nella discussione generale, che esso ipotizzava un comportamento utopistico della società attuale. Tale valutazione comportava quindi un rapporto tra cittadino e polizia che evidentemente va fuori della realtà di oggi.

Alcuni giorni or sono, con dichiarazioni alla stampa, precisavo che la democrazia italiana deve avere coscienza che non è solo di diritti che può parlare; ma una democrazia radicata e matura deve anche parlare di doveri del cittadino. E noi di questo equilibrio abbiamo tenuto conto al momento in cui, valutando il disegno di legge, ritenemmo limare ancora — se la parola non è parlamentare, certo l'intenzione politica lo è — certe interpretazioni di alcune norme che potevano tentare il ripetersi di taluni fenomeni che ancora si manifestano nell'ordinamento della polizia, interpretando un mondo che noi non vogliamo ritorni ad essere quello che guiderà la società di domani.

Faccio un esempio. Allorchè valutammo l'articolo 5, il quale recitava che per la loro identità i cittadini devono essere sottoposti a rilievi descrittivi fotografici, dattiloscopici e simili, noi precisammo: « con esclusione di ogni forma di ispezione corporale ». Ed è bene che qui richiamiamo un fatto che ha commosso l'opinione pubblica italiana, allorchè un commissario di polizia intendeva, diminuendo la personalità di quei singoli studenti, entrare nel merito di cose che non avevano nessun riferimento con le segnalazioni e le identificazioni che questi giovani dovevano produrre nei confronti di un presunto reato.

E io sono fiero di poter dire che da mia parte, con piena comprensione della Democrazia cristiana, a questo abbiamo ovviato nelle forme più definitive.

È chiaro ancora che allorchè noi diamo talune possibilità di intervento alle autorità periferiche — l'abbiamo detto chiaramente attraverso la voce del nostro compagno senatore Poët, ma lo ribadiamo — esse sono circoscritte ad eventi eccezionali. D'altra parte, dopo gli avvenimenti che hanno caratterizzato le alluvioni di Firenze, abbiamo udito lo stesso Gruppo comunista chiedere la denuncia del prefetto perchè non era

intervenuto immediatamente a creare lo stato di allarme in quella popolazione.

G I A N Q U I N T O . Ma è cosa diversa...

B O N A F I N I . Ed è per questo che le interpretazioni che noi diamo sono queste e le diciamo pubblicamente. Inoltre su tali provvedimenti, poichè non ne vogliamo un'estensione interpretativa, tenendo conto di certe vocazioni che purtroppo ci sono ancora in determinati prefetti che regolano la vita democratica delle nostre provincie, noi indichiamo che ogni atto deve essere adeguatamente documentato e immediatamente reso di conoscenza all'opinione pubblica.

Possono sembrare delle parole necessarie o inutili, ma è certo che in questa materia, così eminentemente politica, che riguarda la interpretazione, l'essere o non l'essere della libertà, abbiamo voluto con rigosità indicare alle autorità periferiche le ragioni, i modi e i tempi nei quali esse devono intervenire. Certamente, se dovessimo riandare alle esperienze del passato, dovremmo ricordare la deturpazione del diritto di libertà del cittadino che abbiamo pagato noi, della generazione del 1900, con 25 anni di dittatura fascista. Ma poichè riteniamo che una libertà debba essere salvaguardata nella sua forma e nei suoi concetti, più estensivi della parola, riteniamo che lo strumento democratico ne sia il garante verso tutti i cittadini. Non possiamo accettare qualsiasi vocazione di forme autoritarie perchè, anche in questo campo, la storia ci ha insegnato che vi possono essere degli atteggiamenti, degli atti e delle concezioni deformanti di ciò che noi pensiamo sia la libertà del cittadino.

Quando ci si dice che abbiamo una Costituzione che, per essere rigida, affronta come tale i temi fondamentali della libertà del cittadino, noi dobbiamo d'altra parte rilevare, valutando analiticamente gli avvenimenti di certi Paesi dell'Europa orientale, valutando cioè il comportamento di certi regimi politici, che lo stesso Partito comunista il 5 febbraio nel suo giornale l'« Unità » riteneva — e in questo caso nei confronti della Romania — che per affrontare certi temi di evoluzione sociale bisogna accettare il concetto della

gradualità, perchè si tratta di problemi immani e che richiedono una profonda ponderazione. Ed allora io mi chiedo e chiedo agli stessi colleghi comunisti se è possibile, laddove il partito politico abbia in mano tutti i mezzi per poter decidere il quanto e il come delle libertà del cittadino, che il Partito comunista italiano ritenga che là bisogna adeguarsi ad una gradualità per i profondi impegni della società, dal momento attuale a quello che è ipotizzato e richiesto da quel popolo. Io mi domando e domando a voi stessi, senatori comunisti, perchè proponete una legge dove chiedete tutta la libertà e niente altro che la libertà, senza tener conto delle situazioni che poc'anzi accennavo, delle luci e delle ombre nell'evolversi della società italiana. E prendo come esempio le considerazioni fatte sull'articolo riguardante i motivi sospetti perchè la polizia possa entrare in talune case di cittadini italiani per controllare se vi sono depositate munizioni ed armi da guerra. Mi si contesta questo diritto, quando in una regione italiana operano organizzazioni con tendenze terroristiche ed estremiste, che certo nulla hanno a che vedere con il concetto della libertà e della democrazia, per cui ancora oggi siamo vivamente preoccupati per le manifestazioni di omertà e di paura che questo terrore crea in masse di migliaia e migliaia di cittadini.

Come si può dire che questa norma è illiberale, che questa norma non riflette la necessità che pure la democrazia abbia la capacità di difendersi contro manifestazioni di questo tipo? Evidentemente non comprendo quali sono le finalità di una critica così totale, di una considerazione di nullismo politico contenuto in questo disegno di legge, poichè si conclude col dire che era meglio il testo unico fascista che quello che noi presentiamo oggi per quanto riguarda i rapporti fra cittadini e polizia. Su tali affermazioni mi sto domandando come un partito che ha la responsabilità di circa 8 milioni di elettori possa disattendere a questo fenomeno che per certe manifestazioni è esaltante, perchè dimostra una maturità dei cittadini circa il conseguimento di maggiori diritti indicati dalla Costituzione. D'altra parte, nel contesto del sistema nel quale viviamo, abbiamo

delle deformazioni del comportamento del cittadino nell'ambito della comunità e nel disprezzo che questi ha delle leggi che lo costringono al convivere nella società stessa.

Un Partito socialista che oggi partecipa di fatto nel determinare il rapporto di libertà tra il cittadino e la comunità, tra il cittadino e la polizia; che assume il compito particolare di salvaguardare la popolazione, evidentemente non può disattendere a queste costanti manifestazioni e la scelta del terreno nel quale esso deve muoversi, è la realtà.

Il secondo tema che vorrei porre all'attenzione dei colleghi riguarda il tipo di polizia di cui abbiamo bisogno in una vita democratica per garantire la libertà dei cittadini. Vorrei ricordare che nel passato i rapporti tra i cittadini e la polizia erano coercitivi, portavano ancora con sè tradizioni storiche del rapporto tra autorità e cittadini, tra Stato e cittadini. È la prima volta oggi che possiamo parlare di una revisione e di una esaltazione delle libertà del cittadino: è la prima volta nella nostra storia, dall'unità del nostro Paese.

Infatti, noi socialisti, anche gli accenni in tema di libertà che furono legiferati prima del primo conflitto mondiale, non li ritenemmo validi riferendosi a concessioni che venivano da uno statuto della monarchia. Non potemmo ritenerli validi e partecipammo al di là, al di fuori della legge per liberare il nostro Paese dalle manifestazioni autoritarie fasciste e naziste. Oggi quindi riteniamo di poter discutere liberamente di uno strumento, quale deve essere l'ordinamento della polizia italiana, al vaglio delle esigenze che oggi richiede l'evoluzione che ha maturato il concetto tra la libertà che vuole il cittadino e il rispetto di chi ha il mandato della tutela di questa libertà.

Dobbiamo d'altronde tener conto da quale punto di partenza la polizia del nostro Paese si è andata caratterizzando. Io credo che i passati regimi abbiano sempre attinto, per la polizia, una parte di quella massa di manovra formata dalle forze di lavoro disoccupate. Avevamo degli ufficiali che provenivano non certo da una preparazione specifica dei loro compiti, ma venivano dalle varie armi, molto probabilmente più in disac-

cordo che in accordo con le loro vocazioni; certo erano dei transfughi che si portavano nella polizia alla ricerca di una professione.

Oggi invece, per un cumulo di iniziative di legge non conosciute dall'opinione pubblica, ma che di dovere debbono essere conosciute dai parlamentari che siedono in quest'Assemblea, dobbiamo dare atto che dal 1963 in poi, tutti gli accorgimenti di legge tendono per la qualificazione che parte dai militari sino al massimo grado della polizia nel nostro Paese.

È un avvio, certo, che deve essere tenacemente e costantemente voluto ogni giorno, poichè questi sono i presupposti, perchè il cittadino collabori con una polizia educata agli scopi e alle finalità di un Paese democratico.

Senza fare gli elogi di rito all'onorevole Taviani, pensando che solo nella continuità della sua presenza al Ministero dell'interno sia garantito questo equilibrio nei rapporti tra cittadini e polizia della Repubblica italiana, io auspico veramente che il suo impegno venga accettato e venga portato costantemente all'attenzione dello stato maggiore della polizia, la quale deve avere come finalità e come maggiore impegno il rispetto della personalità del cittadino e la salvaguardia dei suoi diritti.

Onorevole Ministro, c'è un punto sul quale presenteremo un ordine del giorno, che riguarda un particolare che ha creato malcontento nell'opinione pubblica italiana. Allorchè ci sono state manifestazioni del lavoro o di altro genere, abbiamo visto partecipare alle attività di polizia degli agenti in vestiti civili. Ora, non è possibile nell'ondeggiamento della folla, nei contatti e in certe manifestazioni che possono portare anche alla esasperazione il cittadino, pensare di trovarsi di fronte improvvisamente ad un agente di pubblica sicurezza che non abbia nessun segno che lo distingua dal cittadino che passa per la strada. Noi presenteremo con la maggioranza un ordine del giorno in cui si chiederà che, qualora fosse necessario che agenti di pubblica sicurezza vestano in borghese, con le sole funzioni di informare i propri dirigenti su ciò che avviene in una moltitudine in una piazza, debbano avere un distintivo

che li segnali come agenti affinché il cittadino capisca la ragione di essere di questi agenti; in modo che — vivaddio — non si presenti più il contrasto di un agente vestito in borghese il quale estragga strumenti come bastoni o altro ed affronti il cittadino che non può prevedere che si tratta di un agente e può pensare che esso sia un provocatore o una persona che non ha niente a che fare con le finalità della polizia in quel momento ed in quelle particolari condizioni.

L'ultimo punto che vorrei trattare, onorevoli colleghi, è quello che demanda al Governo, per ragioni eccezionali, la facoltà di intervenire per creare le condizioni di salvaguardia di tutto il popolo: è quel famoso provvedimento lungamente trattato dalla opposizione, che ritiene incostituzionale il fatto che un Governo di un Paese democratico possa intervenire, in condizioni eccezionali, per salvaguardare l'incolumità pubblica. Ci si dimentica che ogni provvedimento di questo tipo deve essere convalidato dal Parlamento il quale ha il primo potere nella Repubblica italiana.

Mi pare che, di fronte alle valutazioni pessimistiche per ciò che potrà, in casi estremi ed eccezionali, produrre come condizioni il Governo in questo senso, dovremmo assicurare l'opinione pubblica che, fino a che ci saranno forze politiche che, per loro vocazione, hanno la libertà come primo concetto ideale del loro strumento politico e quindi del loro Partito, le fondamenta di una democrazia sono le garanzie massime anche quando, in condizioni eccezionali, un Governo democratico intende prendere provvedimenti per la sua salvaguardia.

Ed ecco conclusa, onorevole Ministro, questa confusa valutazione politica che io ho tratto dallo studio di questo aggiornamento delle leggi di pubblica sicurezza per quanto concerne i cittadini, le loro libertà e le indicazioni precise che abbiamo dato alle autorità e al corpo di polizia del nostro Paese. Io penso che avremo occasione di documentare, articolo per articolo, il filo logico di un ragionamento democratico che ci ha condotti a ritenere che questo disegno di legge, che per la prima volta noi siamo convinti completerà il suo *iter* legislativo in questa legi-

slatura, darà materia all'opinione pubblica di constatare che, se fino ad ieri si parlava di maggiore libertà, oggi finalmente ci consentirà di constatare che maggiore libertà è stata data al cittadino italiano. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, poichè la Presidenza è stata informata che fra breve l'onorevole Ministro degli affari esteri sarà presente in Senato per rispondere alle interrogazioni sulla situazione nel Vietnam e sulle dimissioni dell'ambasciatore Fenoaltea, ritengo opportuno interrompere la discussione generale sui disegni di legge relativi alle norme di pubblica sicurezza, in attesa dell'arrivo del ministro Fanfani.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,55*).

Per lo svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Faccio presente che ho avuto comunicazione dalla Presidenza della Camera dei deputati che, poichè la discussione è tuttora in corso ed è previsto ancora un numero piuttosto cospicuo di interventi, il Ministro degli affari esteri, malgrado la sua buona volontà, non potrà rispondere questa sera alle interrogazioni presentate in Senato. La risposta a tali interrogazioni sarà pertanto data nella seduta pomeridiana di domani.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

AUDISIO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato circa i passi da essi compiuti in sede comunitaria per il preventivo esame presso la competente

Commissione CEE del testo del progetto per la nuova legge vinicola tedesca, prima che esso fosse posto in discussione presso il Bundestag.

Preoccupato per gli incalcolabili danni che verrebbero inflitti alla produzione e al commercio dei vini, acquaviti e liquori italiani nel deprecato caso in cui le nuove norme legislative della Germania occidentale venissero approvate, l'interpellante chiede:

a) una più chiara precisazione su quanto previsto al paragrafo 20 (idoneità all'importazione) in relazione alle norme previste al paragrafo 7 (contenuto di residuo di zucchero, acidi solforosi, acidi solforici ed altre sostanze), comparativamente a quanto sancito in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per la stessa materia;

b) una tempestiva azione per la difesa delle denominazioni italiane, soprattutto per quanto riguarda i vini spumanti e i distillati di vino, considerando che — grazie ad accordi con il Governo francese — il Governo di Bonn ha già riconosciuto il completo mantenimento delle denominazioni di origine francesi, quali: « champagne », « cognac » e « armagnac »;

c) una netta opposizione alle norme previste al paragrafo 5 (miglioramento) per quanto riguarda lo zuccheraggio dei vini.

Se i trattati di Roma hanno stabilito che i Paesi partecipanti al MEC devono uniformare le loro rispettive legislazioni sulle materie di interesse comune, a fronte degli atteggiamenti assunti dal Governo federale tedesco nel settore della produzione e del commercio vitivinicolo con la recente presentazione del nuovo progetto di legge, l'interpellante invita i Ministri a fornire con urgenza al Parlamento informazioni ed assicurazioni sulle concrete possibilità di difesa degli interessi degli operatori italiani del settore, salvaguardando i diritti italiani all'esportazione di quei prodotti che, essendosi già affermati, rivelano le capacità di sviluppo nel quadro dell'economia nazionale. (614)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario:*

D'ANDREA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali fatti recenti e sicuri abbiano provocato l'intervento delle forze americane nella zona smilitarizzata che divide i due territori del Vietnam; quali ragioni e fatti abbiano determinato, nel corso dell'ultimo biennio, la cessazione della funzione di controllo della Commissione internazionale nominata nel 1954 con incarichi di assicurare localmente la neutralizzazione della zona stessa; qual è il pensiero del Governo italiano, nello spirito dei trattati esistenti, circa la portata dei fatti ultimi e le eventuali ripercussioni che essi potrebbero avere. (1849)

LAMI STARNUTI, BATTINO VITTORELLI, BERMANI, GIANCANE, CANZIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interroganti, raccogliendo l'emozione dell'opinione pubblica per le notizie date a proposito della guerra nel Vietnam dagli organi della pubblica informazione,

chiedono di far conoscere al Parlamento, senza ulteriori ritardi, qual è la situazione in quella zona e di rinnovare l'assicurazione che il Governo continuerà i suoi sforzi perchè non avvenga l'allargamento del conflitto e per garantire la pace che tutti gli uomini invocano e attendono. (1850)

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — L'interrogante, di fronte all'aggravata situazione nel Vietnam e ai preoccupanti eventi nel Medio Oriente, chiede di essere informato sull'azione militare statunitense nel Vietnam, sugli sviluppi della situazione al confine israeliano e sulle iniziative che il Governo ritenga di dover prendere per la salvaguardia della pace, secondo le linee della

politica estera italiana costantemente approvate dal Parlamento e rispondenti ai voti perenni del nostro popolo e all'aspirazione dell'intera umanità. (1851)

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI, PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla nuova situazione tattica e strategica del conflitto nel Vietnam, alle reazioni della Cina comunista e dell'Unione Sovietica, per conoscere quale sia l'atteggiamento collegiale del Governo di fronte agli sviluppi del conflitto e come il Governo intenda tutelare il prestigio dell'Italia, la fedeltà verso gli alleati, la lealtà nell'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dai trattati che il Parlamento ha ratificato e costantemente approvato nel contenuto e nello spirito;

come intenda infine difendere il diritto delle rappresentanze diplomatiche e dei militari stranieri alla tradizionale ospitalità da incomposte quanto assurde reazioni. (1853)

D'ANDREA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quando è cominciato il contrasto tra il Governo italiano e l'ambasciatore Fenoaltea relativamente alla politica della Farnesina e dei partiti della maggioranza parlamentare sul problema del Vietnam e della conservazione della pace; in quale momento e in seguito a quale pubblico o riservato atteggiamento del Ministro degli affari esteri sul detto problema, il conflitto con l'ambasciatore si è acuito al punto da determinarne le dimissioni;

quali comunicazioni il Governo italiano abbia fatto al Governo americano circa la effettiva non equivoca posizione dell'Italia sul problema. (1854)

CIPOLLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti di alcuni elementi

della forza pubblica che con il loro atteggiamento provocatorio, si sono resi responsabili degli incidenti verificatisi al termine della manifestazione popolare contro l'aggressione americana nel Vietnam, avvenuta a Palermo il 20 maggio 1967.

Si chiede altresì di conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti di quei dirigenti delle forze di polizia che, nel tentativo di coprire le responsabilità di quegli elementi, cercano di distorcere il testo degli avvenimenti imbastendo arresti e denunce proprio a carico di coloro che di più si sono adoperati, anche dopo le provocazioni, per mantenere il carattere democratico della grande manifestazione e contro coloro che sono stati colpiti dalla violenza poliziesca. (1855)

BARONTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è informato delle alterne vicende che hanno accompagnato prima il progetto e poi l'inizio dei lavori per la costruzione dell'autostrada della Cisa; il progetto e i lavori stessi sono iniziati molto prima di altre autostrade le quali sono già terminate ed entrate in funzione, mentre quella della Cisa è ancora lontana dall'essere ultimata.

L'autostrada della Cisa è una infrastruttura di grande valore economico per i trasporti in generale e particolare importanza assume per tutte quelle località direttamente interessate, per la loro possibilità di inserirsi più direttamente nel quadro generale dello sviluppo dell'economia del nostro Paese.

L'interrogante chiede al Ministro un suo autorevole e tempestivo interessamento allo scopo di prendere tutte quelle misure di ordine tecnico e finanziario per arrivare con la massima sollecitudine alla fine dei lavori di una così importante via di comunicazione. (1856)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e come verranno

disposti i contributi statali di legge necessari per la sistemazione della strada Piacenza-Ferriere relativamente al tronco Bettola-Ferriere in relazione al fatto che, anche a seguito della soppressione della ferrovia Piacenza-Bettola, risultano finora disposti contributi per il solo tratto che collega Piacenza a Bettola. (6292)

VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le cause e i motivi che hanno ritardato ad oggi l'attuazione degli adempimenti di legge per il riconoscimento della denominazione tipica del vino « Gutturnio dei Colli piacentini », e se, prima della prossima vendemmia, la pratica potrà avere conclusione con la pubblicazione del relativo disciplinare del vino predetto sulla *Gazzetta Ufficiale*. (6293)

VERONESI. — *Al Ministro del bilancio.* — Per conoscere in base a quali argomentazioni e motivazioni il Comitato regionale della programmazione dell'Emilia Romagna abbia ritenuto di escludere l'intera fascia pedemontana del piacentino, interessante comuni (quali Alseno, San Giorgio, Carpaneto, Borgonovo e Ziano) caratterizzati da una depressione economica di gran lunga superiore a quella di altri Comuni, dalle zone da riconoscersi per l'applicazione della legge n. 614 del 1966.

E per sapere se, in sede interministeriale, stante le reazioni delle popolazioni interessate, non s'intenda rimediare all'evidente errore di valutazione in cui è incorso il Comitato. (6294)

BONALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, premesso che in base alla vigente legislazione i docenti di ruolo delle scuole medie che insegnano per incarico nelle classi di collegamento del Liceo scientifico, dell'Istituto magistrale e degli Istituti tecnici (ad eccezione degli insegnanti di matematica nella classe di collegamento del Liceo scientifico) appartengono al ruolo B;

considerato altresì che gli insegnanti non di ruolo i quali insegnano nelle stesse classi ricevono una retribuzione pari a quella degli insegnanti di ruolo A,

chiede di conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento di legge inteso ad inquadrare nel ruolo A gli insegnanti di scuole medie che abbiano l'incarico di insegnamento nelle anzidette classi di collegamento purchè in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli Istituti secondari superiori. (6295)

BOCCASSI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso che nel dicembre 1965 il Ministro del tesoro a nome del Governo mediante un comunicato del « Giornale radio » prendeva impegno « di migliorare il trattamento pensionistico dei ciechi civili entro il 1966 »;

atteso che nessun concreto miglioramento delle pensioni dei ciechi civili fino ad oggi si è verificato;

considerato che il regolamento esecutivo della legge 10 febbraio 1962, n. 66, istitutiva della pensione ai ciechi civili configura lo stato di bisogno in termini così restrittivi da escludere dal beneficio un numero elevato di ciechi assoluti per il solo fatto di convivere con familiari tenuti agli alimenti, e che ai ciechi assoluti che vivono senza famiglia non è neppure concessa l'indennità di accompagnamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intendono prendere per la categoria dei privi di vista che pazientemente hanno atteso fino ad oggi un atto di giustizia riparatrice. (6296)

TREBBI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono informati che le popolazioni delle località di Gaiato, Olina, Renno, Montorso, Niviano e Monteobizzo, nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena), hanno indetto una seconda « marcia della sete », dopo quella del 1965, al fine di ottenere i finanziamenti per la costruzione dell'acquedotto riguardante le località citate.

Dopo il primo finanziamento di lire 25 milioni e 170.000, pari all'84 per cento della spesa del primo lotto di lavori, il comune di Pavullo nel Frignano, con deliberazione numero 807 del 22 ottobre 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 novembre 1965, deliberò il secondo lotto di lavori, per un importo di lire 86.265.000 ed inoltrò, con allegato il progetto, regolare domanda per ottenere il contributo statale.

Da quella data la pratica continua a giacere presso i competenti uffici dei Ministeri interessati e, intanto, le popolazioni delle località ricordate, 1750 persone circa, nelle cui zone tra l'altro esistono due sanatori antitubercolari, rimangono prive di acqua sicuramente potabile.

L'interrogante chiede se non ritengano urgente un loro fattivo interessamento al fine di provvedere al richiesto e necessario finanziamento e con ciò stesso a rendere possibile, entro un termine di tempo breve, l'ultimazione della tanto attesa opera. (6297)

FERRARI Francesco, **ROSATI**, **PEZZINI**, **MORABITO**, **CELASCO**, **COPPO**, **CORBELLINI**, **SCHIAVONE**, **LEPORE**, **BELLISARIO**, **ZELIOLI LANZINI**, **LOMBARI**, **BOLETTIERI**, **GATTO** Simone, **GENCO**, **ZANNINI**, **PERUGINI**, **CINGOLANI**, **GRANZOTTO**, **BASSO**, **INDELLI**, **FERRETTI**, **GARLATO**, **FORMA**, **ZANE**, **TIBERI**, **SALARI**, **CROLLANZA**, **MASSOBRIO**, **DE MICHELE**, **CARELLI**, **RUSSO**, **FOCACCIA**, **MONETI**, **PERRINO**, **BISORI**, **DE UNTERRICHTER**, **CORNAGGIA MEDICI**, **SPASARI**, **VENTURI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza:

a) che la Presidenza dell'ONMI, malgrado il risanamento del bilancio dell'Opera a seguito dell'elevazione dal 1967 del contributo statale da 19 miliardi e mezzo a 23 miliardi e mezzo, persiste nel diniego all'apertura — col pretesto di non poter assumere qualche centinaio di nuove unità — di una quarantina di case ONMI che accolgono altrettanti asili nido, i quali sono la sola forma di assistenza per bambini fino a tre anni di

età e mentre il piano quinquennale di sviluppo prevede l'apertura di ben 3.800 asili nido in aggiunta agli attuali 530 asili gestiti dall'ONMI;

b) che le nuove case già pronte da anni stanno andando in disfacimento per il mancato funzionamento e per l'incuria della manutenzione.

Gli interroganti chiedono anche di conoscere se e come i Ministri intendano intervenire per normalizzare tale penosa situazione e, in via subordinata e provvisoria, se non ritengano utile far cedere in uso tali locali per essere utilizzati come scuole materne. (6298)

Annuncio di interpellanze trasformate in interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate in interrogazioni.

G E N C O , Segretario:

n. 607 del senatore Nencioni e di altri senatori nell'interrogazione n. 1852.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 maggio 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 23 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

ALLE ORE 17

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GAVA ed altri. — Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale (2211).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967*).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscrit-*

to all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento)

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

Interrogazioni all'ordine del giorno

LUSSU, SCHIAVETTI, ALBARELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Sulle dimissioni dell'ambasciatore Sergio Fenoaltea. Gli interroganti non condividono la politica del Governo verso il Vietnam che appare una diretta corresponsabilità con l'aggressione degli Stati Uniti d'America in piena violazione degli accordi di Ginevra del 1954. Non pertanto, chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere contro uno dei più alti funzionari dello Stato che, pubblicamente e per giunta in forma arrogante e provocatoria, si mette in rivolta contro il Governo del suo Paese, dal quale è chiamato ad eseguire le direttive e non già a dare suggerimenti e ad imporre le sue tesi politiche, che per altro coincidono con quelle del Governo presso cui è accreditato. (1836)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle dimissioni del nostro Ambasciatore a Washington, l'interrogante chiede di conoscere se non sia vero:

1) che, già da un anno, esistevano profondi ed insanabili contrasti tra l'Ambasciatore stesso e il Ministro degli esteri e che per tali ragioni Fenoaltea inviava direttamente i suoi rapporti al Presidente del Consiglio invece che, come è competenza funzionale, al Ministro degli esteri;

2) che tali contrasti riflettevano, oltre che l'atteggiamento italiano sul problema del Vietnam, la valutazione del trattato di non proliferazione nucleare;

3) se ritengano che il Governo conservi ancora una maggioranza parlamentare, dato che il Partito repubblicano italiano parteggia apertamente per l'Ambasciatore dimissionario contro il Ministro degli esteri e quindi contro il Governo. (1837)

NENCIONI, GRAY, PICARDO, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LANTANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — a seguito della notizia delle dimissioni del nostro ambasciatore a Washington pubblicata l'11 maggio 1967 dal « Secolo d'Italia » — se sia vero che esse sono state determinate da un contrasto insorto con il Governo sulla politica di centro-sinistra nei confronti degli Stati Uniti d'America in relazione al mutato atteggiamento italiano sul problema del Vietnam; per conoscere inoltre quali provvedimenti il Governo intenda prendere per ricondurre la politica italiana verso gli USA sulla linea che scaturisce dall'Alleanza atlantica e sempre confermata dal Parlamento (già interp. numero 607). (1852)

MENCARAGLIA, BARTESAGHI, SALATI, VALENZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i termini esatti dell'asserito dissenso cui sarebbero dovute le dimissioni dell'ambasciatore italiano a Washington;

quali relazioni abbia avuto questo atto con influenze o pressioni di ambienti governativi o di gruppi di potere statunitensi;

come, e secondo quale indirizzo politico, il Governo intenda risolvere la situazione che si è creata. (1842)

D'ANDREA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quando è cominciato il contrasto tra il Governo italiano e l'ambasciatore Fenoaltea relativamente alla po-

litica della Farnesina e dei partiti della maggioranza parlamentare sul problema del Vietnam e della conservazione della pace; in quale momento e in seguito a quale pubblico o riservato atteggiamento del Ministro degli affari esteri sul detto problema, il conflitto con l'ambasciatore si è acuito al punto da determinarne le dimissioni;

quali comunicazioni il Governo italiano abbia fatto al Governo americano circa la effettiva non equivoca posizione dell'Italia sul problema. (1854)

TERRACINI, SCOCCIMARRO, PERNA, VALENZI, CONTE, CIPOLLA, SALATI, VACCHETTA, ADAMOLI, BERTOLI, BITOSSI, BRAMBILLA, BUFALINI, CERRETI, COLOMBI, FABIANI, FORTUNATI, MINELLA MOLINARI Angiola, MACCARRONE, ROMANO, SECCHIA, TOMASUCCI, MENCARAGLIA, PAJETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, di fronte all'invasione da parte delle forze armate statunitensi della zona smilitarizzata tra i due Vietnam e al conseguente gravissimo pericolo per la pace del mondo, quali atti il Governo italiano abbia compiuto o stia compiendo per salvare le ultime possibilità di soluzione negoziata. (1846)

LUSSU, SCHIAVETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sulla penetrazione di forti contingenti americani e collaborazionisti sudvietnamiti oltre il 17° parallelo, per conoscere quale azione politica intenda svolgere il Governo per scindere la sua responsabilità da quella degli Stati Uniti. (1847)

BARTESAGHI, LEVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'atteggiamento e le decisioni del Governo di fronte al folle aggravamento della situazione nel Vietnam e alla incombente minaccia di un precipitoso estendersi del conflitto a proporzioni mondiali, conseguenti all'invasione di truppe americane nella zona smilitarizzata. (1848)

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI, PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla nuova situazione tattica e strategica del conflitto nel Vietnam, alle reazioni della Cina comunista e dell'Unione Sovietica, per conoscere quale sia l'atteggiamento collegiale del Governo di fronte agli sviluppi del conflitto e come il Governo intenda tutelare il prestigio dell'Italia, la fedeltà verso gli alleati, la lealtà nell'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dai trattati che il Parlamento ha ratificati e costantemente approvati nel contenuto e nello spirito;

come intenda infine difendere il diritto delle rappresentanze diplomatiche e dei militari stranieri alla tradizionale ospitalità da incomposte quanto assurde reazioni. (1853)

D'ANDREA, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali fatti recenti e sicuri abbiano provocato l'intervento delle forze americane nella zona smilitarizzata che divide i due territori del Vietnam; quali ragioni e fatti abbiano determinato, nel corso dell'ultimo biennio, la cessazione della funzione di controllo della Commissione internazionale nominata nel 1954 con incarichi di assicurare localmente la neutralizzazione della zona stessa; qual è il pensiero del Governo italiano, nello spirito dei trattati esistenti, circa la portata dei fatti ultimi e le eventuali ripercussioni che essi potrebbero avere. (1849)

LAMI STARNUTI, BATTINO VITTORELLI, BERMANI, GIANCANE, CANZIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interroganti, raccogliendo l'emozione dell'opinione pubblica per le notizie date a proposito della guerra nel Vietnam dagli organi della pubblica informazione,

chiedono di far conoscere al Parlamento, senza ulteriori ritardi, qual è la situazio-

ne in quella zona e di rinnovare l'assicurazione che il Governo continuerà i suoi sforzi perchè non avvenga l'allargamento del conflitto e per garantire la pace che tutti gli uomini invocano e attendono. (1850)

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — L'interrogante, di fronte all'aggravata situazione nel Vietnam e ai preoccupanti eventi nel Medio Oriente, chiede di essere informato sull'azione militare statunitense nel Vietnam, sugli sviluppi della situazione al

confine israeliano e sulle iniziative che il Governo ritenga di dover prendere per la salvaguardia della pace, secondo le linee della politica estera italiana costantemente approvate dal Parlamento e rispondenti ai voti perenni del nostro popolo e all'aspirazione dell'intera umanità. (1851)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari